

OSSERVAZIONI ALL'ELABORATO A.3 - NORME TECNICHE ATTUATIVE DELLA "PROPOSTA" DEL PIANO DI ASSETTO DEL PARCO DI VEIO

TITOLO DELL'ELABORATO A.3

Si propone preliminarmente di modificare il titolo dell'elaborato A.3 in "**Norme Tecniche di Attuazione**", come sono state peraltro chiamate quelle dei Piani di Assetto delle riserve naturali di Monte Mario e dell'Insugherata che con tale denominazione sono state definitivamente approvate dal Consiglio Regionale del Lazio.

TITOLI E CAPI DELLE NORME

La proposta delle Norme Tecniche Attuative è articolata sui seguenti 3 capi:

CAPO I – Disposizioni generali;

Capo II – Attuazione del Piano del Parco;

Capo III – Configurazione e disciplina generale delle zone e sottozone.

Nelle disposizioni generali sono state messe assieme anche alcune delle disposizioni comuni (peraltro incomplete, di cui si dirà più avanti), mentre in un unico articolo sono state disciplinate le singole sottozone, declassando in particolare le 5 sottozone di tipo "D" a specifici commi per giunta cumulativi della rispettiva disciplina: in tal modo è stata resa difficile la lettura delle Norme ed è stata fortemente appesantita soprattutto la loro consultazione.

Al fine di facilitare un utilizzo più snello e facilitato delle norme, si propone di raggrupparle in Titoli specificatamente riferiti alle "**Disposizioni generali**", alle "**Disposizioni Comuni**", alla "**Organizzazione generale del territorio**" ed alla "**Organizzazione particolare del territorio**" (disarticolata a sua volta in 4 Titoli dedicati alle zone e sottozone di tipo "A", "B", "C" e "D"): ogni Titolo si articolerà a sua volta in Capi, consentendo una consultazione immediata dal sommario degli argomenti tanto di tipo comune quanto di tipo specifico che interessano volta per volta.

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Si propone di articularlo ugualmente in Capo I dedicato alle "Disposizioni generali" ed i Capo II dedicato alla "Attuazione del Piano", ma togliendo dal CAPO I i seguenti articoli che riguardano invece le "Disposizioni comuni", dove vanno spostati:

- art. 4 ("Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque e norme relative ai corsi d'acqua");
- art. 7 ("Beni censiti dai Piani Territoriali Paesistici");
- art. 8 ("Aree e/o beni di interesse paleontologico, archeologico e storico-artistico");
- art. 9 ("Percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale");
- art. 11 ("Misure antincendio").

TITOLO PRIMO – CAPO I : ARTICOLO 1

Si propone di modificare il titolo dell'articolo in "**Finalità ed obiettivi del Piano**" e di sostituirne l'intero testo con il seguente:

<<1. Il Piano dell'area naturale protetta di Veio persegue in generale la finalità primaria di conservare l'integrità ecologica degli ecosistemi quale condizione di mutamento naturale e più in particolare:

la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio compreso entro la perimetrazione definitiva individuata dal Piano, assunta come condizione di ogni ammissibile scelta di trasformazione fisica e funzionale;

la valorizzazione delle qualità presenti nel predetto territorio, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità formale e funzionale;

la promozione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, in quanto non soltanto coerente con le finalità di tutela del territorio, ma fondato sul presupposto del loro attivo perseguimento.

2. Per la finalità di cui al precedente comma, costituiscono obiettivi generali del Piano quelli indicati dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dall'art. 3 della legge regionale 6 ottobre 1994, n. 29.

3. Per le medesime finalità costituiscono obiettivi specifici del Piano, da perseguire mediante le presenti norme di attuazione, nonché mediante le schede di intervento e le disposizioni del Regolamento e del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.):

- a) il mantenimento e, per quanto necessario, la ricostituzione della integrità e della continuità ecologica, paesaggistica e storico-culturale dei territori compresi entro la perimetrazione definitiva individuata dal Piano e l'insieme delle aree contigue ad essa, nonché con il territorio circostante;
- b) la preservazione delle componenti essenziali del territorio (sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera) da fenomeni di alterazione e di intrinseco degrado, nonché la conservazione, o il ripristino, o la ricostituzione, di situazioni di equilibrio, anche dinamico, sia reciproco tra le componenti naturali e i loro processi evolutivi e riproduttivi, sia tra il contesto ambientale e la vita umana;
- c) la conservazione dei siti a più forte connotato di naturalità;
- d) il mantenimento degli assetti paesaggistici, ove e per quanto risultanti di consolidati e soddisfacenti equilibri, tra le componenti naturali e i loro processi evolutivi e l'azione antropica;
- e) la ricerca, lo studio, la tutela dei complessi e dei beni archeologici, nonché la sistemazione e l'attrezzamento delle aree interessate dalla loro presenza così da evidenziarne i rapporti, facilitarne la comprensione e assicurarne il pubblico godimento;
- f) la conservazione attiva degli insediamenti storici, urbani e non urbani, e dei manufatti edilizi singoli aventi interesse storico e la valorizzazione della loro distribuzione sul territorio anche ai fini di una complessiva fruizione collettiva dello stesso, nonché la conservazione, e per quanto occorra il recupero e la riqualificazione degli intorni dei predetti elementi territoriali, al fine di consentire la piena percezione delle loro qualità;
- g) il recupero e la funzionalizzazione dei percorsi storici;
- h) la riqualificazione delle aree caratterizzate da fenomeni di degrado di qualsiasi natura e origine;
- i) la sistemazione e l'attrezzamento di parti del territorio a fini di più intensa utilizzazione per attività di tempo libero, ricreative e sportive all'aria aperta, a servizio della popolazione insediata nel sistema metropolitano cui inerisce il Sistema delle aree naturali protette;
- j) la tutela e la promozione di attività agro-silvo-pastorali coerenti con la tutela dei valori ambientali e paesaggistici, e la valorizzazione, anche economica, della tipicità e qualità dei relativi prodotti;
- k) la promozione delle attività complementari a quelle agro-silvo-pastorali, e di ogni altra attività compatibile con gli obiettivi di tutela, riqualificazione, valorizzazione, e funzionale al loro perseguimento, nonché alla fruizione collettiva del territorio e dei beni e valori tutelati;
- l) l'organizzazione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica;

m) la definizione di sistemi di accessibilità, e di percorsi, coerenti con ogni altro precedentemente indicato obiettivo, e funzionali al loro perseguimento.

4. A seguito dell'entrata in vigore del presente Piano, gli interventi pubblici in esso previsti e descritti nelle schede di intervento sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Per le eventuali procedure di espropriazione si fa riferimento a quanto previsto nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.>>

Motivazione – Le suddette specifiche finalità erano state poste a base delle “Linee programmatiche” per la redazione del piano di assetto approvate dal consiglio Direttivo con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 1999 assieme al testo del bando di gara.

Le “schede di intervento” sono state aggiunte nel Piano di Assetto adottato con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009, poi revocata dal Commissario Straordinario, e confermate nella attuale “proposta” di Piano di Assetto: costituiscono la prima fase di attuazione del Piano di Assetto che anticipa il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (P.P.P.E.S.).

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 3

Si propone di sostituire il testo del 5° comma dell'art. 3 con il seguente:

<<5. L'Ente di Gestione conferma la tutela dei beni d'insieme intesi come bellezze panoramiche, dei beni d'insieme intesi come vaste località con valore estetico tradizionale, dei beni singoli come ville, parchi e giardini, nonché dei beni singoli naturali e/o geologici, alle previsioni tanto dei Piani Territoriali Paesistici n. 4 “Valle del Tevere”, n. 15/7 “Veio-Cesano” e n. 15/8 “Valle del Tevere” quanto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) redatto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.>>

Motivazione – Si tratta di un preciso obbligo di legge prescritto tanto dal vigente 3° comma dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” secondo cui <<per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette>> quanto dal successivo vigente 4° comma il quale stabilisce che <<i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione.>>

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 4

Si propone di spostarlo al Titolo II riservato alle “Disposizioni comuni”, inserendolo al CAPO I dedicato alla “Tutela delle risorse geomorfologiche, idrauliche ed idrogeologiche”.

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 5

Si propone di sostituire il testo dei commi 2 e 3 con i seguenti:

<<2. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nel presente Piano.

3. Conseguentemente l'Ente di gestione conforma il presente Piano alle disposizioni contenute sia nei Piani di Bacino che nei Piani Territoriali Paesistici definitivamente approvati e nel P.T.P.R., ancorché soltanto adottato, con la clausola del rispetto sempre della prescrizione più restrittiva.>>

Motivazione – L'obbligo suddetto è stato sancito dalla sentenza sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata ritenendo fondata la questione relativa al principio della <<*cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette*>>.

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLI 7 ED 8

Si propone di spostarli al Titolo II riservato alle "Disposizioni comuni", inserendoli al CAPO VI dedicato alla "Tutela del patrimonio archeologico e storico-monumentale".

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 9

Si propone di spostarlo al Titolo II riservato alle "Disposizioni comuni", inserendolo al CAPO VII dedicato alla "Tutela delle infrastrutture e delle attività fruibili".

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 11

Si propone di spostarlo al Titolo II riservato alle "Disposizioni comuni", inserendolo al CAPO II dedicato alla "Tutela della flora e della vegetazione".

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 12

Si propone di modificare il titolo dell'articolo in "Proposta di aree contigue".

Motivazione – Ai sensi della lettera f bis) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale il Piano di Assetto deve precedere <<*la proposta di aree contigue alla perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 10*>>.

Si propone inoltre di sostituire il testo dell'ultimo periodo con i seguenti commi:

<<2. Al fine di agevolare il procedimento di delimitazione delle aree contigue così come disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, il Piano individua e perimetra un sistema di aree contigue alla perimetrazione definitiva individuata dal Piano stesso, che siano funzionali ad assicurare il collegamento con le aree naturali protette limitrofe e che contribuiscano nel loro complesso alla costituzione del Sistema delle aree naturali protette del Lazio, anche con la finalità di promuovere interventi di mantenimento e di potenziamento della integrità e della continuità ecologica e dell'effetto cuscinetto (*buffer zone*)

3. Ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L.R. 24/1998 le aree contigue, una volta delimitate nei rispettivi confini dal Consiglio Regionale, in collaborazione con l'Ente di gestione, sono sottoposte a vincolo paesistico e classificate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 42/2004.

4. La perimetrazione delle aree contigue e le misure di disciplina indicate per esse come indirizzi, di cui all'articolo seguente, hanno valore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione della loro approvazione da parte del Consiglio Regionale.>>

Motivazione – La “proposta” di aree contigue è e rimane un atto endoprocedimentale che non può far scattare il vincolo paesaggistico *ope legis* ai sensi della lettera f) dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, che vige solo entro i confini dell’area naturale protetta proprio perché istituita con apposita legge regionale.

Lo lascia chiaramente intendere anche e soprattutto il testo del 2° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 che parla di “*aree contigue ... definite con provvedimento regionale*”, che è la deliberazione con cui il Consiglio Regionale del Lazio approva definitivamente la delimitazione dei loro confini ai sensi del 1° comma dell’art. 10 della legge regionale n. 29/1997.

Sotto questo aspetto non ha alcun fondamento il parere negativo espresso a gennaio del 2010 dalla Comunità del Parco di Veio sul Piano di Assetto adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 32 del 9 dicembre 2009, che poi è stata revocata dal Commissario Straordinario: secondo quel parere <<*le aree contigue sono state definite senza rispettare quanto previsto dalla LR 29/1997. Infatti il piano può avanzare legittimamente una proposta di aree contigue, però lo deve fare separandole dalle norme tecniche di attuazione*>>, che costituiscono pur esse un atto endoprocedimentale senza ancora quindi nessuna valenza giuridica.

La proposta di modifica sia del titolo che del testo supera ad ogni modo ogni ulteriore possibile contestazione.

Non ha invece alcun nesso anche con la vigenza delle aree contigue l’approvazione del P.T.P.R. ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 42/2004.

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 13

Si propone di spostarlo al Titolo III riservato alle “Organizzazione generale del territorio”, inserendolo al CAPO II dedicato alla “Proposta di aree contigue”, secondo un testo integrato.

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 14

Si propone di correggere il testo del 1° comma nel seguente modo:

<<1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e ss.mm.ii. il Piano entra in vigore ed è immediatamente vincolante per le pubbliche amministrazioni e per i privati dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio>>.

Motivazione – Oltre ad essere opportuno parlare di entrata in vigore del Piano di Assetto, c’è differenza tra “momento della sua pubblicazione” e “data della sua pubblicazione”.

Si propone di aggiungere dopo il 1° comma i seguenti:

<<1 bis. Ai sensi dell’articolo 25, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e ss.mm.ii. il Piano sostituisce – dalla data della sua entrata in vigore – ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed in particolare i piani regolatori generali dei Comuni per la parte di territorio ricompresa all’interno della perimetrazione definitiva: dalla stessa data le presenti norme hanno valore prescrittivo e si applicano all’interno della perimetrazione definitiva e delle zone e sottozone individuate nelle apposite Tavole su base catastale.

1 ter. La Regione Lazio, la Provincia di Roma ed i Comuni di Campagnano, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Roma e Sacrofano provvedono ad adeguare la rispettiva pianificazione in conformità al presente Piano: il

regolamento edilizio ed il regolamento di igiene e sanità dei suddetti Comuni sono applicabili nei limiti in cui non contrastino con la disciplina del presente Piano.

1 quater. Ogni successiva modifica agli elaborati prescrittivi e/o alle presenti norme comporta variante al Piano, da adottare secondo le stesse procedure seguite per esso.>>

Motivazione – Si tratta di disposizioni normative che precisano gli obblighi conseguenti alla entrata in vigore del Piano di Assetto.

Si propone di cancellare del tutto il 3° comma.

Motivazione – Si fa presente anzitutto che l'obbligo della conformazione o dell'adeguamento ai piani paesistici nel vigente "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" è dettato al comma 4 e non al comma 3 dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Si mette in evidenza in secondo luogo che ai sensi del 4° comma dell'art. 145, secondo il testo originario, <<gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale ... alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani>>.

Il 3° comma dell'art. 14 delle Norme Tecniche Attuative della proposta del Piano di Assetto del Parco di Veio riporta il suddetto testo ad eccezione del passo relativo alle "previsioni dei piani paesaggistici" che è stato fatto diventare "le previsioni del Piano Paesaggistico", lasciando intendere soltanto il P.T.P.R. e non anche i P.T.P. n. 4, n. 15/7 e n. 15/8.

Si mette in risalto in terzo luogo che il testo del suddetto 4° comma dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004 è stato cancellato e sostituito dal seguente: <<***l comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione***>>.

in modo coordinato e coerente con il precedente 3° comma, in cui si sancisce che <<*le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili*>>, la disposizione fa un distinguo non secondario tra "conformare" ed "adeguare", lasciando chiaramente intendere che nel 1° caso è riferita a Piani di Assetto ancora da redigere ed approvare (e quindi con l'obbligo di rispettare in modo "conforme" le "previsioni dei piani paesaggistici"), mentre nel 2° caso è riferita a Piani di Assetto approvati prima dell'entrata in vigore del "Codice".

A sciogliere ogni dubbio viene il riferimento espresso all'obbligo di conformare o adeguare "secondo le procedure previste dalla legge regionale", che nel nostro caso è il 6° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2009, n. 5, secondo cui <<***fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell'area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello***>>.

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 15

Si propone di aggiungere i seguenti commi:

<<2. Il Piano è formato da:

elaborati prescrittivi, che contengono tutte le previsioni, le disposizioni e le ricognizioni necessarie e sufficienti ad integrare il Piano secondo i contenuti richiesti dalla legge;

elaborati descrittivi, che danno conto dell'attività propedeutica alla formazione del Piano ed hanno valore di esplicitazione e chiarimento delle scelte del Piano;

elaborati gestionali, che hanno valore programmatico e comprendono le schede di progetto relative agli interventi, agli impianti ed alle opere comunque previste dal Piano e che costituiscono una proposta propedeutica alla redazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale in conformità all'articolo 30 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

elaborati indicativi, che hanno valore di conoscenza e di indirizzo e che riguardano la proposta di aree contigue alla perimetrazione definitiva individuata dal Piano.

3. Oltre alle presenti norme, sono *prescrittivi* i seguenti elaborati:

Relazione generale

Cartografia di Piano e corrispondenti relazioni illustrative.

4. Sono *descrittivi* gli elaborati prodotti nell'ambito degli studi propedeutici del Piano, articolati in carte tematiche e relazioni illustrative.

5. Sono *gestionali* gli elaborati che costituiscono la proposta propedeutica alla redazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale e che sono formati da schede progetto scritto-grafiche.

5. Sono *indicativi* gli elaborati che costituiscono la proposta del sistema di aree contigue.>>

Motivazione – Si tratta di un distinguo necessario a far capire la differente valenza giuridica di tutti gli elaborati del Piano di Assetto.

Per un opportuno confronto si mette in evidenza che le Norme così come proposte non hanno ritenuto di operare questo distinguo, che hanno invece considerato necessario fare le schede di intervento di cui si parla al 4° comma del successivo art. 18 e che <<*Hanno valore prescrittivo e conformativo per i progetti: localizzazione e contestualizzazione; obiettivi specifici, descrizione dell'intervento, prescrizioni e raccomandazioni progettuali. Hanno valore programmatico: soggetti coinvolti e modalità attuative, riferimenti programmatici e linee di finanziamento; priorità dell'intervento. La stima dei costi ha valore indicativo.*>>

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 16

Si propone di aggiungere dopo il comma 2 i seguenti commi:

<<**2 bis. Qualora per causa di una eventuale variazione catastale effettivamente avvenuta entro e non oltre la data di adozione del presente Piano, ma non risultante sulle planimetrie catastali assunte come base di conoscenza della situazione immobiliare, si rilevasse e si accertasse una difformità dei confini sia della perimetrazione definitiva che delle zone e delle sottozone interne ad essa, così come individuati nelle tavole su base catastale, si provvederà alla rettifica dei medesimi confini secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.**

2 ter. In caso di difformità e/o contrasto tra le presenti norme generali e le norme di attuazione e le indicazioni contenute nelle Tavole del Piano, prevalgono le prescrizioni e le direttive dettate dalle norme generali.

2 quater. In caso di difformità o contrasto tra disposizioni diverse delle presenti norme generali, nonché tra le presenti norme generali e le norme di attuazione del Piano, prevale la prescrizione più restrittiva.

2 quinqes, Per tutto quanto attiene l'osservanza e l'attuazione del Piano che non si trovi stabilito o specificato nelle presenti norme di attuazione del medesimo Piano, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi e degli atti aventi forza di legge della Regione Lazio, nonché

dello Stato ove queste ultime disposizioni abbiano efficacia prevalente sulle prime e comunque dovuta applicazione.

2 sexsies. Le variazioni tecniche degli elaborati del Piano necessarie per il recepimento di disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi della Regione Lazio e dallo Stato, nonché le ulteriori variazioni tecniche strettamente derivanti dalle prime e necessarie per riconferire agli elaborati del Piano caratteri di sistematicità e di unitarietà, sono apportate mediante deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco di Veio.>>

Motivazione – Si tratta di tutta una casistica che è necessario prevedere e disciplinare.

TITOLO PRIMO – CAPO I: ARTICOLO 17

Si propone di spostarlo al Titolo II riservato alle “Disposizioni comuni”, inserendolo al CAPO III dedicato alla “Tutela della fauna”.

TITOLO PRIMO – CAPO II: ARTICOLO 18

Si propone di far precedere il 1° comma dai seguenti:

<<0. Ogni Piano si attua per *intervento diretto* o per *intervento indiretto* secondo quanto stabilito dalle presenti norme generali.

Bis. Per *interventi diretti* di attuazione del presente Piano si intendono quelli realizzabili sulla base di progetti per i quali lo strumento urbanistico generale dei Comuni interessati prevede il rilascio del permesso di costruire) o la semplice dichiarazione di inizio di attività, previo rilascio comunque per essi del nulla osta da parte dell'Ente Parco di Veio.

0 ter. Per *interventi indiretti* di attuazione del presente Piano si intendono quelli per i quali le presenti norme di attuazione prevedono la definizione di ulteriori strumenti pianificatori di specificazione, di iniziativa pubblica e/o privata, che si attuano attraverso piani e progetti esecutivi preferibilmente assistiti da convenzione, di cui ai successivi commi.>>

Motivazione – Si tratta di una distinzione che è necessario precisare e disciplinare.

Si propone di cancellare dal primo periodo del comma 4 l'espressione <<**anche in deroga alle specifiche prescrizioni di zona limitatamente alle zona C e D.**>>.

Motivazione – Le schede di intervento costituiscono uno strumento di attuazione del Piano di Assetto che in quanto tali sono obbligate a rispettarne le Norme Tecniche di Attuazione e non possono quindi derogare da esse.

Va peraltro messo in evidenza che la deroga alle prescrizioni relative alla zona “C” sarebbero in totale difformità dalla legge regionale n. 29/1997 secondo cui ai sensi del n. 3) della lettera f) del 1° comma dell'art. 26 nelle “zone di protezione” (e relative sottozone”) <<**Sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della l. 457/1978**>> (ora abrogato ma recepito all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001), vale dire interventi soltanto di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Si fa presente che il testo dell'articolo 18 è stato ripreso da quello corrispondente delle Norme dei Piani di Assetto delle riserve naturali di Monte Mario e dell'Insugherata, che sono state definitivamente approvate dal Consiglio Regionale del Lazio senza la suddetta espressione che si propone pertanto di cancellare anche per tale motivo.

Si propone di cancellare dal comma 5 l'intero seguente testo: <<che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative all'art. 28 comma 8.3 punto 1 (sottozona D3) delle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Tale deroga può essere ammessa solo per le aziende agricole insediate su lotto minimo di 10 ettari.>>

Motivazione – In termini di metodo, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto che per legge sostituiscono le N.T.A. dei P.R.G. dei Comuni non possono essere derogate da uno strumento ad esse totalmente subordinato quale è il Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.).

In termini di merito, dopo che il Governo ha impugnato presso la Corte Costituzionale la legge regionale n. 10/2011 (cosiddetto "Piano Casa") per cercare di superare i vizi di legittimità costituzionale rilevati dal Governo, il Consiglio Regionale ha successivamente approvato la legge regionale n. 12 del 6 agosto 2012, con cui ha di nuovo modificato la lettera d) del 4° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 sostituendo le parole: "piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti" con le seguenti: "piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall'articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall'articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)". Con la medesima legge regionale n. 12/2012 è stato inserito dopo il comma 2 bis dell'articolo 46 il seguente:

"2 ter. Fino all'approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge".

Il 28 settembre 2012 il Governo ha deliberato l'impugnativa in Corte Costituzionale avverso anche la legge della Regione Lazio n. 12/2012.

Secondo il Consiglio dei Ministri l'articolo 1 della l.r. n. 12/2012 è in contrasto con le norme statali in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio ed in particolare il comma 19 che prevede che nelle zone di massima protezione (zone "A" in regime di misure di salvaguardia) siano consentiti interventi di nuova costruzione e di realizzazione di manufatti funzionali all'attività agricola anche in deroga alle previsioni del piano paesaggistico.

A maggior ragione è più che opportuno che i P.U.A., ora previsti anche nella "proposta" del Piano di Assetto non possano derogare sempre e comunque dalle prescrizioni delle sottozone D3.

TITOLO PRIMO – CAPO II: ARTICOLO 20

Si propone di aggiungere dopo il 1° comma i due seguenti:

<<0. Gli interventi previsti dal Piano, descritti nelle schede di intervento propedeutiche alla predisposizione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, contestualmente alla data di entrata in vigore del Piano sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. La dichiarazione di cui al precedente comma mantiene la propria validità per dieci anni dalla data della pubblicazione del Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio: le eventuali procedure di occupazione temporanea d'urgenza e/o di esproprio dovranno pertanto essere avviate ed ultimate entro il suddetto periodo di validità della medesima dichiarazione.>>

Motivazione – Si tratta di una precisazione normativa ulteriore rispetto all'ultimo comma dell'articolo 1, che anticipa le "schede di intervento".

TITOLO PRIMO – CAPO II: ARTICOLO 20

Si propone di aggiungere dopo il 2° comma il seguente:

<<3. L'azione di rilevamento delle eventuali infrazioni alle previsioni ed alle disposizioni del presente Piano e di applicazione delle relative sanzioni di legge è disciplinata dal Regolamento dell'Ente di Gestione del Parco di Veio.>>

Motivazione – Si tratta di una precisazione necessaria.

TITOLO PRIMO – CAPO II: ARTICOLO 22

Si propone di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

<<1. La realizzazione di interventi, impianti ed opere per cui sia necessario il rilascio di permesso di costruire o la Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.), ivi compresa la realizzazione di operazioni che – in quanto idonee comunque ad incidere sullo stato (naturalistico, geomorfologico, vegetazionale e in genere paesaggistico ed ambientale) dei luoghi - richiedono il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., sono consentite previo rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, che verifica la conformità e la compatibilità dei rispettivi progetti di trasformazione del territorio con le previsioni e le prescrizioni del presente Piano e del Regolamento dell'Ente Parco di Veio, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 6.10.1997, n. 29, fatte salve le competenze degli Enti preposti.

2. Qualsiasi intervento sul patrimonio forestale, da attuare nell'ambito del territorio del Parco, deve essere comunque sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, che ne accerta la conformità rispetto anche ai criteri approvati ai sensi dei primi due commi dell'art. 33 della Legge Regionale 29/97.

3. Le nuove captazioni di acque – sorgive, fluenti o sotterranee – sono soggette alla verifica di ammissibilità da parte dell'Ente di Gestione in conformità a quanto disposto dal Regolamento.>>

Motivazione – Si propone un testo ben più esplicativo della casistica possibile.

CAPO III DELLA PROPOSTA DELLE NORME TECNICHE ATTUATIVE

Si propone di inserire tra il CAPO II ed il CAPO III il seguente **TITOLO SECONDO** dedicato alle “Disposizioni comuni” e suddiviso nei seguenti capi:

CAPO PRIMO : tutela delle risorse geomorfologiche, idrauliche ed idrogeologiche

CAPO SECONDO : tutela della flora e della vegetazione

CAPO TERZO : tutela della fauna

CAPO QUARTO : tutela del paesaggio

CAPO SESTO : tutela del patrimonio archeologico e storico-monumentale

CAPO SETTIMO : tutela delle infrastrutture e delle attività fruttive

CAPO OTTAVO : tutela dall'inquinamento visivo

CAPO NONO : tutela dall'inquinamento elettromagnetico

Motivazione – In questo apposito Titolo vengono proposte tutte le “disposizioni comuni”, definite tali in quanto applicabili sempre e comunque ad opere, impianti ed interventi che prescindono dalle specifiche zone e sottozone in cui vengono fatti ricadere dal Piano di Assetto.

TITOLO SECONDO - CAPO I: tutela delle risorse geomorfologiche, idrauliche ed idrogeologiche

Si propone di suddividere il CAPO I del Titolo Secondo nei seguenti articoli:

Art. ... (Aree a rischio di frana)

Art. ... (Aree a rischio idraulico molto elevato)

Art. ... (Reticolo idraulico superficiale)

Art. ... (Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque: tutela delle sorgenti)

Art. ... (Tutela delle risorse idriche del sottosuolo)

TITOLO SECONDO - CAPO I – ART. ...: aree a rischio di frana

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle aree a rischio di frana è inibita qualsiasi trasformazione dei luoghi, con la sola eccezione degli interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e quelli di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.

2. Nelle aree a rischio di frana è in particolare fatto divieto di realizzare:

- attività di escavazione e di prelievo di terreno o roccia;
- depositi o discariche di qualsiasi materiale;
- opere private di canalizzazione di acque reflue;
- interventi di tipo agro-forestale non compatibili con le fenomenologie in atto;
- nuove infrastrutture per la mobilità e nuovi impianti a rete, essendo ammissibile la manutenzione, anche straordinaria, delle infrastrutture e degli impianti esistenti;
- nuove edificazioni e ricostruzioni di edifici;
- qualsiasi trasformazione degli edifici esistenti che ecceda quelle, rientranti nella manutenzione straordinaria, strettamente necessarie a ridurre la vulnerabilità ed a tutelare la pubblica incolumità.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 4 del Titolo II delle "Norme di Piano" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

TITOLO SECONDO - CAPO I – ART. ...: aree a rischio idraulico molto elevato

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle aree a rischio idraulico molto elevato sono ammissibili esclusivamente, ove lo siano ai sensi dei successivi Titoli delle presenti norme di attuazione:

- a) gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento, e comunque previa approvazione dell'autorità competente;
- b) gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento, e comunque previa approvazione dell'autorità idraulica competente;
- c) gli interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni esposti al rischio purché non comportino aumento né della superficie né del volume di manufatti edilizi e siano debitamente autorizzati dall'autorità idraulica competente;
- d) le demolizioni senza ricostruzione dei manufatti edilizi esistenti;
- e) le trasformazioni dei manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, e altresì quelle di adeguamento di tali manufatti alle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di

abbattimento delle barriere architettoniche, nonché quelle di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;

- f) le trasformazioni rientranti nelle definizioni di manutenzione straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche e delle opere idrauliche esistenti;
- g) l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, e altresì la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non altrimenti localizzabili, sulla base di progetti corredati da uno studio di compatibilità idraulica da sottoporre all'approvazione dell'autorità idraulica competente, nonché a condizione che tali trasformazioni non incrementino il presente livello di rischio, non precludano la possibilità di interventi che riducano o eliminino tale livello di rischio, e siano comunque coerenti con le previsioni del piano di protezione civile.

2. Gli interventi e le trasformazioni di cui al comma 1 non debbono comunque comportare un mutamento dell'uso degli immobili interessati suscettibile di incrementare il presente livello di rischio.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 5 del Titolo II delle "Norme di Piano" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

TITOLO SECONDO - CAPO I – ART. ...: reticolo idraulico superficiale

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Relativamente a ogni elemento del reticolo idrografico superficiale sono vietati:

- a) gli interventi comportanti rettificazioni o modifiche dei tracciati dei corsi d'acqua naturali;
- b) gli interventi comportanti risagomatura delle sponde ed eliminazione, o danneggiamento, della vegetazione ripariale;
- c) escavazioni e estrazioni di materiali litoidi;
- d) tombamenti e coperture, eccezione fatta per gli attraversamenti trasversali da parte delle infrastrutture per la mobilità previste dal presente piano e da parte degli elementi viari privati di cui sia ammessa la realizzazione secondo le presenti norme;
- e) qualsiasi attività che possa produrre ingombro totale o parziale dei corsi d'acqua, od ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- f) qualsiasi attività che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza, la convenienza all'uso, degli eventuali argini dei corsi d'acqua e dei loro accessori.

2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 sono ammessi nei seguenti casi:

- interventi per la difesa del suolo definiti dai piani o dai programmi previsti dalla legislazione di settore, con particolare riferimento a quelli di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture;
- realizzazioni di casse di espansione e di stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene o per uso agricolo, nonché stagni e vasche per il lagunaggio e la depurazione naturale delle acque di scarico;
- interventi di recupero, restauro e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua o delle aree riparie;
- opere necessarie ai fini del collegamento di infrastrutture a rete diverse da quelle per la mobilità, quali quelle per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui, per le telecomunicazioni e per il trasporto dell'energia.

3. Lateralmente a ogni elemento del reticolo idrografico superficiale, a partire dal ciglio dei corsi d'acqua incassati e dal piede delle scarpate esterne degli argini, ovvero da ciglio del controfosso, dei corsi d'acqua arginati, sono stabilite fasce di rispetto di ampiezza pari a:

- a) 10 metri per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1776;
- b) 2 metri per gli altri corsi d'acqua.

4. Nelle fasce di rispetto di cui al precedente comma 3 sono vietate la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio puntuale non afferente la gestione delle dinamiche idrauliche, il deposito permanente o temporaneo di qualsiasi materiale, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 6 del Titolo II delle "Norme di Piano" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO I – ART. ...: Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque: tutela delle sorgenti

Si propone di spostare qui l'art. 4 delle Norme Tecniche Attuative proposte, facendolo precedere dal seguente testo:

<<0. Le captazioni di acque – sorgive, fluenti o sotterranee – sono soggette alla verifica di ammissibilità da parte dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

0.1. Sono protette dalle presenti norme tutte le sorgenti individuate nella cartografia del Piano, nonché quelle ulteriori accertate successivamente alla data di adozione del Piano, salvo diverse prescrizioni e deroghe derivanti da progetti analitici di salvaguardia approvati dalle Autorità competenti.

0.2. Nelle aree circostanti le sorgenti è fatto obbligo di osservare la seguente disciplina di tutela:

- a) nelle aree comprese entro ml. 50 dal punto di sorgente non sono consentiti, salvo diverse prescrizioni indicate nelle norme particolari di attuazione, nuove costruzioni, trasformazioni della morfologia dei luoghi, usi urbani; sono ammesse le opere inerenti all'utilizzazione e al mantenimento della sorgente;
- b) nelle aree comprese entro ml. 200 dal punto di sorgente sono consentite costruzioni ma dovranno essere realizzate con accorgimenti tecnici che garantiscano lo smaltimento dei rifiuti senza rischio di inquinamento diretto e indiretto della sorgente e la non alterazione geomorfologica;
- c) nelle aree indicate nelle indagini idrogeologiche e geomorfologiche come aree di fragilità e rischio per la salvaguardia di sorgenti, falde e zone di subalveo è fatto divieto di apertura di nuovi pozzi di emungimento di falda e di utilizzo di pozzi neri ancorché esistenti, di dispersione di liquami e concimi chimici, di creazioni di discariche per un raggio di m. 200 dal punto di sorgente, salvo i casi in cui uno specifico progetto di intervento dimostri attraverso idonei accorgimenti tecnici la possibilità di mantenere una minore distanza dalla fonte.>>

CAPO I – ART. ...: Tutela delle risorse idriche del sottosuolo

Se ne propone il seguente testo:

<<1. In occasione di ogni trasformazione, riguardante immobili dei quali facciano parte, o siano pertinenziali, superfici coperte e scoperte, adibibili alla produzione o allo stoccaggio di beni finali, di intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) tutte le predette superfici devono essere adeguatamente impermeabilizzate, e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo provenienti dalle medesime superfici;
- b) le opere di raccolta dei liquidi di scolo devono essere dimensionate in funzione anche delle acque di prima pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;
- c) le acque di prima pioggia devono essere convogliate nella rete fognante per le acque nere, con o senza pretrattamento secondo quanto concordato con il soggetto gestore della medesima rete fognante, oppure smaltite in corpi idrici superficiali previo adeguato trattamento;
- d) le acque meteoriche eccedenti quelle di prima pioggia possono essere smaltite in corpi idrici superficiali, ove ammissibile in relazione alle caratteristiche degli stessi, o in fognatura o in impianti consortili appositamente previsti.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 1 del Titolo I del "Regolamento" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

TITOLO SECONDO - CAPO II: TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE

Si propone di suddividere il CAPO II del Titolo Secondo nei seguenti articoli:

Art. (Conservazione, rimboschimento e riforestazione)

Art. (Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati)

Art.(Disposizioni circa la vegetazione spontanea)

Art. (Prevenzione degli incendi)

CAPO II – ART. ...: Conservazione, rimboschimento e riforestazione

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La conservazione delle fitocenosi superstiti è finalizzata sia alla protezione del manto boschivo esistente da ulteriori riduzioni territoriali, sia al suo miglioramento, sia infine alla rimozione e/o alla prevenzione di fenomeni di degrado ambientale.

2. Pertanto è fatto obbligo di:

- effettuare tutte le opere di forestazione atte a conservare il patrimonio boschivo, consentendo la crescita naturale delle piante fino a che sia possibile una forma di governo a fustaia o in subordine a ceduo-composto caratterizzato da tagli periodici;
- far tendere prioritariamente i tagli periodici a depurare il manto di copertura boschiva di tutte le specie arboreo-arbustive alloctone, infestanti o comunque estranee alla compagine floristica delle associazioni vegetali tipiche dei luoghi con particolare riferimento alle robinie ed agli ailanti;
- integrare le parti nude e rafforzare le coperture del manto per le aree debolmente coperte, trasformando i pascoli cespugliati su pendici molto acclivi in aree boscate;
- eliminare dalle aree boscate o da rimoschirsi, tutte le attività improprie e i fenomeni di degrado ambientale quali microdiscariche, fonti di inquinamento, depositi ecc.

3. Il rimboschimento e la riforestazione sono indirizzati a svolgere un'azione di riedificazione delle fitocenosi sia per ricostituire la continuità della vegetazione delle unità di paesaggio che da essa sono connotate, e la conservazione solo parzialmente o debolmente, sia per restituire le coperture vegetali originarie a quelle unità che ne sono attualmente sprovviste.

4. Gli interventi di ripiantumazione, rinfoltimento o rimboschimento debbono essere preceduti da un'analisi sia qualitativa sia quantitativa delle specie autoctone al fine di inquadrare correttamente la potenzialità vegetazionale. Questa analisi nello specifico deve comprendere:

- l'analisi floristica qualitativa delle specie componenti;
- l'analisi quantitativa in percentuale di presenze su un campione integro di bosco esteso per almeno 1 ettaro;
- la ripiantumazione controllata dei singoli elementi arborei ed arbustivi, secondo le indicazioni quantitative emerse dall'indagine sul campione integro, operando preferibilmente con piante, germogli e sementi di provenienza locale.

5. Le azioni volte alla conservazione ed alla riedificazione delle fitocenosi sono norma obbligatoria in tutte le zone caratterizzate dalla presenza di bosco e sulle unità di paesaggio delle pendici acclivi, dei corsi d'acqua e dei fondovalle.>>

CAPO II – ART. ...: Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Ove, a seguito di incendio, o di invasione di insetti o di funghi, o di altri fatti dannosi, si sia verificata la distruzione totale o parziale di un bosco, oppure dopo l'effettuazione dei tagli rimangano spazi vuoti dove il bosco non si rinnovi spontaneamente, il proprietario o possessore di esso è tenuto a fare predisporre da tecnici agro-forestali abilitati un progetto di ricostituzione con essenze coerenti con le potenzialità ecologiche dei siti, a sottoporlo all'EdG e a curarne la realizzazione una volta ottenutane l'approvazione.>>

CAPO II – ART. ...: Disposizioni circa la vegetazione spontanea

Se ne propone il seguente testo:

<<1. É vietata l'eliminazione dei cespugli e degli arbusti di specie autoctone in tutti i terreni compresi nel sistema dei rilievi collinari e nel sistema delle forre e delle incisioni definiti dal presente Piano, eccezione fatta per l'eliminazione, in qualsiasi periodo dell'anno, di rovi, vitalbe e felci, limitatamente a quanto strettamente necessario per il recupero di aree pascolive e per la creazione di piste frangifuoco.

2. In tutti i terreni compresi nel sistema di paesaggio dei rilievi collinari e nel sistema di paesaggio delle forre e delle incisioni definiti dal piano del Parco sono vietati il danneggiamento e la raccolta di qualsiasi esemplare delle specie vegetali spontanee nelle parti ipogee (radici, bulbi, tuberi, miceli e corpi fruttiferi) ed epigee (fusti, foglie, fiori, frutti e funghi), salvo che tali azioni siano inscindibilmente connesse con l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali condotte nel rispetto di ogni pertinente disposizione.

3. In tutti i terreni compresi nel sistema di paesaggio dei fondovalle, nel sistema di paesaggio del pianoro di Veio, delle incisioni minori e delle aree di raccordo morfologico e nel sistema di paesaggio dei pianori definiti dal presente Piano sono vietati il danneggiamento e la raccolta di qualsiasi esemplare delle specie della flora spontanea autoctona erbacea, arbustiva, arborea, nonché dei muschi e licheni, salvo che tali azioni siano inscindibilmente connesse con l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali condotte nel rispetto di ogni pertinente disposizione, ovvero con la normale tenuta di orti e giardini, con l'effettuazione di interventi di restauro del

paesaggio, o di sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi, o di manutenzione degli elementi di viabilità. Nei casi ammessi l'eventuale eliminazione di esemplari vegetazionali non può essere effettuata mediante l'uso del fuoco o di erbicidi chimici.

4. Sono comunque ammessi, nei terreni di cui ai commi 2 e 3, i prelievi di esemplari floristici per motivi di ricerca, di studio e didattici, effettuati con la specifica autorizzazione dell'Ente regionale Parco di Veio.>>

CAPO II – ART. ...: Prevenzione degli incendi

Si propone di spostare qui l'art. 11 delle Norme Tecniche Attuative proposte.

TITOLO SECONDO - CAPO III: TUTELA DELLA FAUNA

Si propone di suddividere il CAPO III del Titolo Secondo nei seguenti articoli:

Art. (Individuazione delle zone di protezione ai sensi delle Direttive europee)

Art. (Rete Ecologica)

Art. (Perimetro del SIC "Valle del Cremera – Zona del Sorbo")

Art. (Ricomposizione degli equilibri ecologici)

Art. (Interventi a favore della fauna selvatica)

CAPO III – ART. ...: Individuazione delle zone di protezione ai sensi delle Direttive europee

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Per la finalità di tutela della fauna e per garantire una azione più integrata di conservazione e valorizzazione del patrimonio non solo faunistico, ma anche vegetazionale, debbono essere individuate le zone umide, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate e proposte nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 ed i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati e proposti nel territorio regionale come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, così come recepiti con il D.P.R. n. 357/1997.>>

Si propone di aggiungervi, il comma 2 dell'art. 17 delle Norme Tecniche Attuative proposte, spostandole dal Capo I.

Motivazione – Si ritiene più congruo inserire il suddetto testo nelle "disposizioni comuni".

CAPO III – ART. ...: Rete Ecologica

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La rete ecologica si configura come una infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, ove migliore è stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, recuperando e riducendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi del territorio che hanno mantenuto viva una seppur residua struttura originaria, ambiti la cui permanenza è condizione necessaria per il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale della regione.

2. Per la formazione della rete ecologica i parchi e le riserve naturali sia terrestri che marine assumono il ruolo di nodi (*key areas*), interconnessi tra di loro e con le aree di rilevante interesse

naturalistico (*core areas*) da corridoi ecologici (*green ways/blue ways*) a cui si frappongono zone cuscinetto o di transizione (*buffer zones*) in modo tale da costruire una vera e propria "infrastruttura ambientale" estesa all'intero territorio regionale.

3. Al fine di assicurare in generale il mantenimento ed il potenziamento della integrità e della continuità ecologica e di proteggere in particolare dalle influenze esterne potenzialmente dannose le aree interne al Parco di Veio, nel rispetto anche e soprattutto delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, per la costruzione di una Rete Ecologica debbono essere individuati tanto i corridoi ecologici di connessione quanto le zone cuscinetto o di transizione sia all'interno del parco (con le diverse sue zone) che all'esterno del parco (con tutte le aree naturali protette limitrofe, istituite e programmate), nonché le zone umide, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e le Zone Speciali di Conservazione (PSC).>>

Motivazione – Si tratta di una precisazione che si ritiene necessaria.

CAPO III – ART. Perimetro del SIC "Valle del Cremera – Zona del Sorbo"

Si propone di spostare qui l'art. 17 delle Norme tecniche Attuative proposte.

CAPO III – ART. Ricomposizione degli equilibri ecologici

Se ne propone il seguente testo:

<<L'Ente di Gestione costituisce uno specifico settore di lavoro che, anche alla stregua di appositi rapporti di collaborazione con strutture universitarie e con l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, provvede alle attività di studio, ricerca, documentazione, monitoraggio della risorsa faunistica, nonché alla sua gestione.

2. È compito del settore di lavoro di cui al precedente comma programmare e gestire gli eventuali prelievi faunistici o abbattimenti selettivi di esemplari presenti nel territorio del Parco, nonché le eventuali immissioni nel medesimo territorio di esemplari di fauna selvatica.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 12 del Titolo III del "Regolamento" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO III – ART. Interventi a favore della fauna selvatica

Se ne propone il seguente testo:

<<1. L'Ente regionale Parco di Veio attua direttamente, o promuove, i seguenti interventi, idonei a realizzare buone condizioni di contesto per la fauna selvatica:

- mantenimento o ripristino di elementi quali siepi, arbusti, boschetti, radure, e simili, al fine di realizzare la maggiore possibile diversità di *habitat* stabili;
- inserimento di elementi vegetazionali che rappresentino una fonte alimentare (bacche, frutti selvatici) con particolare riguardo alle specie che fruttificano durante il periodo invernale;
- predisposizione di aree o fasce seminate a erbacee, preferibilmente localizzate nei siti di separazione tra aree coltivate e boschive, per favorire sia il rifugio e la nidificazione (Graminacee), che l'alimentazione erbivora (Leguminose) e insettivora;
- predisposizione di punti di abbeverata (vasche, fontanili) omogeneamente distribuiti sul territorio per favorire il superamento della stagione arida.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 13 del Titolo III del "Regolamento" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

TITOLO SECONDO - CAPO IV: TUTELA DEL PAESAGGIO

Si propone di suddividere il CAPO IV del Titolo Secondo nei seguenti articoli:

Art. (Manutenzione dei manufatti ad uso residenziale)

Art. (Manutenzione degli annessi agricoli)

Art. (Manutenzione degli impianti sportivi)

Art. (Delocalizzazione delle attività incompatibili)

CAPO IV – ART.: Manutenzione dei manufatti ad uso residenziale

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Per tutti i manufatti edificati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti situati all'interno della perimetrazione definitiva del Parco di Veio ai fini della tutela ambientale si fa obbligo di:

- **provvedere alla conservazione del decoro degli esterni degli edifici mediante manutenzione delle tinteggiature, delle recinzioni ecc, da effettuarsi almeno ogni 15 anni e col divieto di utilizzare rivestimenti impropri quali quelli in materiali quarzoplastici;**
- **dotare il perimetro esterno delle aree di pertinenza degli edifici di recinzioni, che sulle strade pubbliche possono essere di altezza massima di metri 2,20, totalmente in muratura o in muratura con sovrastanti strutture in ferro o in legno, comunque a disegno molto semplice.>>**

CAPO IV – ART.: Manutenzione degli annessi agricoli

Se ne propone il seguente testo:

<<1. In tutte le zone di tutela del presente Piano che conservano una sia pur modesta attività agricola, al fine di garantire la prosecuzione di tale attività è consentita la conservazione dei manufatti agricoli e di servizio esistenti alle seguenti condizioni:

- **l'area interessata all'attività agricola non può essere inferiore a mq. 10.000;**
- **i manufatti di servizio che si possono conservare possono occupare fino a 1/100 della superficie complessiva dell'azienda;**
- **non devono superare l'altezza di metri 7,00 alla linea di gronda, fatta eccezione per i silos;**
- **devono essere costruiti in muratura e privi di qualunque accessorio precario, finiti con intonaco civile o muratura in mattoni o in pietra da taglio, e devono essere coperti a tetto con manto superficiale di coppi o coppi embrici, o alla marsigliese;**
- **le operazioni di recupero necessarie per l'adeguamento alle sopra dette condizioni debbono rientrare in un piano di riqualificazione esteso all'intera unità aziendale, debbono prevedere l'eliminazione di ogni altro manufatto precario esistente e possono contemplare il totale rifacimento del manufatto, in questo caso, e se necessario, in posizione di maggiore compatibilità con le finalità della tutela;**
- **i manufatti così recuperati debbono essere dotati di una schermatura arborea.>>**

CAPO IV – ART.: Manutenzione degli impianti sportivi

Se ne propone il seguente testo:

<<1. In tutte le zone del Parco gli impianti sportivi esistenti sono compatibili con le finalità della tutela e pertanto é consentita sia la conservazione del modo d'uso, sia la conservazione degli impianti e dei manufatti di servizio necessari allo svolgimento di tali attività alle seguenti condizioni:

- i manufatti di servizio possono occupare fino a 1/40 della superficie complessiva e non devono superare l'altezza di metri 7,00 alla linea di gronda;
- devono essere costruiti in muratura o in casi particolari in legno, privi di qualunque accessorio in precario, finiti con intonaco civile o muratura in mattoni o in pietra da taglio e devono essere coperti a tetto con manto in coppi o coppi ed embrici;
- le operazioni di recupero necessarie per l'adeguamento alle sopra dette condizioni devono prevedere l'eliminazione di ogni altro manufatto precario esistente e possono contemplare il totale rifacimento dei manufatti, in questo caso ubicato, se necessario, in posizione di maggiore compatibilità con le finalità della tutela;
- le coperture, a struttura pneumatica, già esistenti, dei campi sportivi, possono essere conservate a condizione che risultino adeguatamente tinteggiate di verde e mantenute con decoro;
- 1/3 della intera superficie deve essere mantenuta a verde, piantumato all'interno in ragione di un albero ogni 40 mq. con essenze locali;
- il perimetro deve essere provvisto di una schermatura arborea.>>

CAPO IV – ART. ...: Delocalizzazione delle attività incompatibili

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Una delle azioni più importanti che il Piano affida all'Ente di Gestione ed ai Comuni interessati riguarda la delocalizzazione delle attività incompatibili, degli usi impropri e simili.

2. All'uopo si prevede che appositi piani attuativi regolino le suddette operazioni, da definire reperendo localizzazioni idonee all'esterno del Parco, d'intesa con i Comuni interessati, la Provincia di Roma, la Regione Lazio ed i soggetti privati direttamente coinvolti.

3. Accanto alle più diffuse e comuni attività da delocalizzare, come autodemolitori, depositi e rivendite di materiali (edili, legami ecc.) a cielo aperto, attività estrattive, manufatti di tipo industriale e artigianale (capannoni ed altro), un primo elenco di altre localizzazioni evidentemente incompatibili che si può fare a puro titolo di esempio è il seguente:

- centro di produzione cinematografica "Videa" presso il fosso della Torraccia;
- supermercato CTS ed il limitrofo centro commerciale siti in via Cassia Vecchia presso il fosso dell'Acqua Traversa;
- le attività varie e quelle attinenti il "Consorzio Centro Artigianale Flaminio", presenti a sud della piana del Colle delle Acacie.>>

TITOLO SECONDO - CAPO V: TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Si propone di suddividere il CAPO V del Titolo Secondo nei seguenti articoli:

Art. ... (Trasformazioni funzionali degli edifici esistenti)

Art. ... (Edifici funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali: edifici ad uso abitativo)

Art. ... (Edifici funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali: annessi rustici)

Art. ... (Ambiti insediativi da riqualificare)

CAPO V – ART. ...: Trasformazioni funzionali degli edifici esistenti

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Degli edifici esistenti nei sistemi di paesaggio, aventi in atto un uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura, oppure configurati quali annessi rustici, il mutamento della destinazione d'uso è ammissibile solamente se ne venga dimostrata, mediante un piano di utilizzazione aziendale, la non necessità alle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, con riferimento ai parametri di cui alla lettera b) del comma 1 del successivo articolo, oppure la non necessità alla conduzione del fondo. Il mutamento della destinazione d'uso da quello in atto a quello come annesso rustico è ammissibile nel rispetto delle disposizioni del successivo articolo relativo agli annessi rustici. Il mutamento della destinazione d'uso da quello in atto a quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura è ammissibile nel rispetto delle disposizioni del successivo articolo. Nei casi di mutamento della destinazione d'uso da quello in atto a un'utilizzazione compatibile, ma non funzionale all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, deve essere istituito un vincolo di inedificabilità sull'insieme dei terreni dell'azienda agricola interessata.

2. I mutamenti della destinazione d'uso, di cui al precedente comma, da quello in atto a un uso non funzionale all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, non sono ammissibili qualora, successivamente all'adozione del presente Piano, sia intercorso, in assenza degli adempimenti di cui al predetto comma, un trasferimento di proprietà, per atto tra vivi, dell'edificio interessato e di un'area di pertinenza inferiore a 1 ettaro, ricavata da frazionamento di proprietà di maggiori dimensioni.

3. Nei casi di mutamento della destinazione d'uso, sia degli esistenti edifici a uso abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura sia degli esistenti edifici configurati quali annessi rustici, da quello in atto a un uso non funzionale all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, i perimetri delle aree di pertinenza degli edifici devono seguire linee naturali riconoscibili nel territorio, e quindi escludere rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso.

4. Degli edifici, esistenti nei sistemi di paesaggio, aventi un uso in atto diverso da quelli funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, il mutamento della destinazione d'uso tra quello in atto e un altro uso, compreso tra quelli compatibili, è sempre ammissibile. Il mutamento dell'uso tra quello in atto e quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura è ammissibile nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo. Il mutamento dell'uso tra quello in atto e quello come annesso rustico è ammissibile nel rispetto delle disposizioni dell'articolo relativo agli annessi rustici.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 9 del Titolo III delle "Norme di Piano" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO V – ART. ...: Edifici funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali: edifici ad uso abitativo

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La nuova edificazione, la demolizione e ricostruzione e l'ampliamento di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura sono ammissibili, esclusivamente nel sistema di paesaggio dei pianori, alle seguenti condizioni:

- a) che avvengano in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola e delle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, cioè di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi, nonché dei rispettivi nuclei familiari;
- b) che, nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, la somma delle superfici fondiarie mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di edifici a uso abitativo per una superficie lorda di pavimento non inferiore a 150 metri quadrati, in base agli indici di utilizzazione fondiaria, rapportati alle qualità delle singole colture, di cui alla seguente tabella:

Qualità di coltura	Indici di utilizzazione fondiaria [mq/ha]	Superfici fondiarie mantenute in produzione minime per l'edificazione di 150 mq a uso abitativo [ha]
Oliveto, vigneto, frutteto	15 mq/ha	10
Colture seminative, seminativo arborato, prato avvicendato	12,5 mq/ha	12
Bosco ad alto fusto, bosco misto	5 mq/ha	30
Bosco ceduo, pascolo arborato, pascolo cespugliato, pascolo	3 mq/ha	50

c) che almeno nel 51 per cento delle superfici fondiarie mantenute in produzione nell'insieme dei fondi rustici dell'azienda agricola interessata siano praticate colture richiedenti, per soddisfare le esigenze di conduzione dell'azienda, la presenza abitativa degli addetti nei fondi dell'azienda stessa, e cioè una o più delle seguenti colture: oliveto, vigneto, frutteto, colture seminative, seminativo arborato.

d) che le esigenze di conduzione del fondo, e le esigenze abitative degli addetti, siano dimostrate, con riferimento all'esistente o prevista capacità produttiva del fondo medesimo, da un piano di utilizzazione aziendale.

2. Sono comunque computate le superfici lorde di pavimento degli edifici residenziali già esistenti nei fondi rustici dell'azienda agricola interessata, esclusi quelli aventi legittimamente, alla data di adozione del presente piano, un uso in atto diverso da quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura.

3. Possono essere considerati anche fondi rustici non contigui, purché appartenenti a un'unica azienda agricola, ricadenti nei sistemi di paesaggio, e inscrivibili, seppure parzialmente, in un raggio di cinque chilometri di diametro.

4. Non possono essere considerati i terreni che siano stati eventualmente asserviti a edifici a uso abitativo a norma di strumenti urbanistici previgenti, anche se tali terreni siano divenuti appartenenti all'azienda agricola interessata a seguito di trasferimenti, totali o parziali, di fondi rustici.

5. I terreni con qualità di coltura non contemplata dalla lettera b) del comma 1 non concorrono al raggiungimento della richiesta superficie fondiaria mantenuta in produzione, ma possono essere interessati dall'edificazione. I terreni a bosco ad alto fusto, bosco ceduo, bosco misto, pascolo, pascolo arborato, pascolo cespugliato, invece, concorrono al raggiungimento della richiesta superficie fondiaria mantenuta in produzione, ma non possono essere direttamente interessati dall'edificazione.

6. La qualità di coltura è quella risultante alla data di adozione del presente piano, ed è comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, da presentare all'atto della richiesta dei provvedimenti abilitativi a operare trasformazioni edilizie. Le modifiche alle qualità di coltura introdotte successivamente alla data di adozione del presente piano hanno rilevanza solamente se previste da piani di utilizzazione aziendale.

7. La nuova edificazione e la ricostruzione di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura devono essere realizzate in quello dei fondi rustici dell'azienda, ricadente nel sistema di paesaggio dei pianori, nel quale sussistano preesistenze edilizie, oppure, qualora non sussistano preesistenze edilizie in alcuno dei fondi rustici dell'azienda, in quello, ricadente nel sistema di paesaggio dei pianori, di maggiore superficie.

8. La nuova edificazione, la demolizione e ricostruzione e l'ampliamento di edifici a uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura devono essere realizzati nel rispetto delle regole conformative e dei requisiti di cui Regolamento, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) altezza massima: 7 metri;
- b) distanza dai confini di proprietà: 5 metri, salvo che sia stata convenuta l'edificazione in aderenza a fabbricati appartenenti a una diversa proprietà;
- c) distanza dagli altri fabbricati: 5 metri, ovvero 10 metri se una o entrambe le pareti prospicienti sono finestrate, oppure in aderenza, salvo che non sia stabilita una diversa distanza minima da fabbricati aventi peculiari caratteristiche o utilizzazioni;
- d) distanza dalle strade: nel rispetto delle pertinenti disposizioni aventi forza di legge, oppure in allineamento con i fabbricati esistenti se questi sono a distanza superiore.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 10 del Titolo III delle "Norme di Piano" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

**CAPO V – ART. ...: Edifici funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali:
annessi rustici**

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La nuova edificazione, la demolizione e ricostruzione e l'ampliamento di annessi rustici sono ammissibili, esclusivamente nel sistema di paesaggio dei pianori, alle seguenti condizioni:

- a) che avvengano in funzione delle esigenze di conduzione di una azienda agricola il cui titolare, ove si tratti di un'impresa familiare, possieda i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi;
- b) che l'azienda agricola mantenga in produzione una superficie fondiaria non inferiore a 10 ettari;
- c) che non sia superato l'indice di utilizzazione fondiaria, al lordo degli annessi rustici esistenti nei fondi dell'azienda interessata, di 7 mq/ha di superficie fondiaria mantenuta in produzione;

d) che l'eventuale necessità di annessi rustici in quantità maggiori di quelle derivanti dall'applicazione dell'indice stabilito dalla lettera c) sia dimostrata da un piano di utilizzazione aziendale;

e) che nei casi di cui alla lettera d) non sia comunque superato l'indice di utilizzazione fondiaria, al lordo degli annessi rustici esistenti nei fondi dell'azienda interessata, di 21 mq/ha di superficie fondiaria mantenuta in produzione, con un ulteriore incremento di 14 mq/ha per attrezzature non strettamente necessarie alla conduzione del fondo, ma utili alla conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del fondo nel caso di superfici fondiarie mantenute in produzione pari o superiori a 100 ettari.

2. Nelle aziende che alla data di istituzione del Parco naturale di Veio abbiano in modo dimostrato una superficie fondiaria mantenuta in produzione inferiore a 10 ettari, ma superiore a 1 ettaro, la nuova edificazione così come la demolizione e ricostruzione e l'ampliamento di annessi rustici sono eccezionalmente ammissibili, entro il limite dell'indice di utilizzazione fondiaria, al lordo degli annessi rustici esistenti nei fondi dell'azienda interessata, di 7 mq/ha di superficie fondiaria mantenuta in produzione, a condizione che le relative specifiche esigenze siano dimostrate da un piano di utilizzazione aziendale.

3. Possono essere considerati anche fondi rustici non contigui, purché appartenenti a un'unica azienda agricola.

4. I terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, bosco ceduo, castagneto da frutto, canneto, pascolo cespugliato, pascolo, pascolo arborato, oliveto, concorrono al raggiungimento della superficie fondiaria mantenuta in produzione al fine di motivare le esigenze di nuove edificazioni, o di ampliamenti, ma non possono essere direttamente interessati dall'edificazione.

5. La nuova edificazione, la demolizione e ricostruzione e l'ampliamento di annessi rustici, eccezion fatta per i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami e per le vasche per la produzione di concime, devono essere realizzati nel rispetto delle regole conformative e dei requisiti di cui Regolamento, e nel rispetto dei seguenti parametri:

a) altezza massima: 7 metri; per le attrezzature quali silos, serbatoi e simili l'altezza è quella derivante dalle esigenze specifiche;

b) distanza dai confini di proprietà: 5 metri, salvo che sia stata convenuta l'edificazione in aderenza a fabbricati appartenenti a una diversa proprietà, compatibilmente con le disposizioni di cui alla lettera c);

c) distanza dagli altri fabbricati: 5 metri, oppure in aderenza; i ricoveri per animali di allevamento devono distare almeno 100 metri dagli edifici eventualmente esistenti che abbiano uso in atto diverso da quelli funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, 250 metri dai nuclei residenziali; 300 metri dai perimetri dei centri abitati, 500 metri dalle sorgenti, dai pozzi, dai punti di presa degli acquedotti e dalle fonti; i ricoveri per allevamenti avicunicoli o suinicoli devono distare almeno 200 metri dagli edifici eventualmente esistenti che abbiano uso in atto diverso da quelli funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, e 500 metri dai nuclei residenziali e dai perimetri dei centri abitati;

d) distanza dalle strade: ferme e prevalenti restando le pertinenti disposizioni aventi forza di legge, 10 metri, oppure in allineamento con i fabbricati esistenti se questi sono a distanza superiore.

6. I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami e le vasche per la produzione di concime devono distare non meno di 500 metri dal perimetro del territorio urbano, non meno di 100 metri dagli edifici adibiti a uso abitativo per addetti all'agricoltura, non meno di 200 metri dagli edifici eventualmente esistenti che abbiano uso in atto diverso da quelli funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, non meno di 20 metri dai confini di proprietà, e infine non

meno di 500 metri dai corpi idrici superficiali, dalle sorgenti, dai pozzi, dai punti di presa degli acquedotti e dalle fonti.

7. La nuova edificazione di annessi rustici da adibire a caseifici è subordinata alla presentazione di un piano di corretto smaltimento dei rifiuti di lavorazione (siero, acque di lavaggio degli impianti), in conformità alle disposizioni di legge.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 11 del Titolo III delle "Norme di Piano" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO V – ART. ...: Ambiti insediativi da riqualificare

Se ne propone il seguente testo:

<<1. I comuni territorialmente competenti o i cittadini interessati riuniti in Consorzio possono provvedere, d'intesa con l'Ente di Gestione del Parco di Veio, in attuazione delle norme specifiche relative alle sottozone D3 del presente Piano, ad individuare ed a perimetrare gli ambiti insediativi da riqualificare, intesi come gli ambiti caratterizzati dall'insieme dei seguenti requisiti:

- presenza di edifici legittimamente esistenti, ivi compresi quelli oggetto di provvedimenti abilitativi in sanatoria regolarmente rilasciati, con una densità non inferiore a quella indicata per le sottozone D3 e usi in atto diversi, per più del 50 per cento, da quelli funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
- carenza di dotazione di opere di urbanizzazione primaria.

2. Con riferimento agli ambiti insediativi da riqualificare di cui al precedente comma 1 i Comuni o i cittadini interessati riuniti in Consorzio possono definire progetti unitari di opere pubbliche, con elaborati grafici in scala adeguata, volti a riqualificarli attraverso la realizzazione di tutte le prescritte opere di urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alle reti idrica, fognaria, di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, di telecomunicazione, alla pubblica illuminazione, alla viabilità carrabile ed eventualmente ai relativi marciapiedi, ovvero ai percorsi pedonali o ciclabili autonomi. Gli elementi di viabilità carrabile non devono avere caratteristiche diverse da quelle che ne consentano la classificazione come strade locali secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Con riferimento ai lotti liberi interclusi, che dovranno comunque essere in misura inferiore alla metà delle aree edificate, i Comuni o i cittadini interessati riuniti in Consorzio possono presentare un Piano di Recupero Ambientale secondo le forme e le modalità stabilite per le sottozone D3.

4. L'Ente di Gestione del Parco di Veio provvede, d'intesa con i Comuni le cui circoscrizioni amministrative sono interessate dalla perimetrazione del Parco di Veio, a definire le possibili rilocalizzazioni delle attività improprie o incompatibili.>>

Motivazione – Si tratta del testo dell'art. 18 del Titolo III delle "Norme di Piano" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone riveduto e corretto.

TITOLO SECONDO - CAPO VI: TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E STORICO-MONUMENTALE

Si propone di suddividere il CAPO VI del Titolo Secondo nei seguenti articoli:

Art. (Complessi archeologici e altri beni archeologici)

Art. (Aree di salvaguardia dei beni archeologici)

- Art. (Viabilità storica)
Art.(Centri storici)
Art. (Manufatti edilizi isolati e siti di interesse storico-monumentale)
Art. (Disciplina delle unità di spazio di interesse storico)

CAPO VI – ART.: Complessi archeologici e altri beni archeologici

Si propone di spostare qui l'art. 8 delle Norme Tecniche Attuative proposte.

Si propone inoltre di aggiungervi il seguente testo:

<<4. Le misure e gli interventi di tutela, restauro e valorizzazione dei complessi archeologici e degli altri beni archeologici, nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono disciplinati da progetti unitari, con elaborati grafici in scala non inferiore a 1:2.000, formati dai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ovvero, d'intesa con essi, dall'Ente di Gestione del Parco di Veio.

5. I progetti di cui al precedente comma possono interessare congiuntamente, in tutto o per parti, sia il complesso archeologico che altri beni archeologici che non ne facciano parte ma che siano con esso collegabili attraverso specifici percorsi, preferenzialmente recuperanti elementi di viabilità storica, che aree di salvaguardia dei beni archeologici.

6. Oltre alle attività di studio, ricerca, scavo e restauro, inerenti i beni archeologici, i progetti di cui al comma 4 possono prevedere la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori tutelati, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta, e altresì la realizzazione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonché di impianti tecnici di modesta entità.

7. I progetti di cui al comma 4 possono organizzare gli immobili interessati quale "parco archeologico" ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 101 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

8. Fino al momento della vigenza dei progetti di cui al comma 4 relativamente al complesso archeologico e agli altri beni archeologici sono ammesse soltanto le attività di studio, di ricerca, di scavo e di restauro, dei competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o dei soggetti concessionari di tale Ministero.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 12 del Titolo III delle "Norme di Piano" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO VI – ART.: Aree di salvaguardia dei beni archeologici

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le aree di salvaguardia dei beni archeologici possono essere oggetto dei progetti di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

2. Fino all'eventuale entrata in vigore dei progetti di cui al comma 1, nelle aree di salvaguardia dei beni archeologici, oltre alle attività di studio, ricerca, scavo e restauro, inerenti i beni archeologici, ad opera dei competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o dei soggetti concessionari di tale Ministero, sono ammessi solamente:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti culturali in atto alla data di entrata in vigore del presente Piano, e fermo restando che gli escavi e le arature dei terreni a profondità superiore a 30 centimetri devono essere autorizzati dalla competente Soprintendenza, la quale può subordinarli alla esecuzione, a cura e a spese del promotore degli

escavi o delle arature, di prospezioni o di saggi di scavo, secondo modalità concordate con la stessa Soprintendenza;

- gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, subordinati all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti delle trasformazioni con gli obiettivi di tutela dei suddetti materiali.

3. Le prospezioni e i saggi di scavo di cui al comma 2, nonché, in ogni caso, gli eventuali ritrovamenti di materiali archeologici, possono variare la delimitazioni delle aree di salvaguardia dei beni archeologici, sia nel senso di riconoscere loro un più elevato interesse archeologico, comportante il loro riconoscimento quali componenti del complesso archeologico o degli altri beni archeologici, e l'assoggettamento alle disposizioni di cui all'articolo precedente, sia nel senso di attribuire alle aree di salvaguardia dei beni archeologici una diversa configurazione. Tali variazioni sono definite d'intesa tra la competente Soprintendenza e l'Ente di Gestione del Parco di Veio, e in tal caso non configurano variante alle disposizioni del presente Piano.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 13 del Titolo III delle “Norme di Piano” della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO VI – ART. ...: Viabilità storica

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Gli elementi della viabilità storica devono essere mantenuti nei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato, la giacitura, e, ove si siano conservate, e non sussistano particolari esigenze, le caratteristiche dimensionali e costruttive essenziali.

2. Qualora gli elementi della viabilità storica non siano stati irreversibilmente trasformati in elementi dell'esistente viabilità carrabile, e non siano confermati in tale loro configurazione e funzione dal presente piano, in essi sono in ogni caso ammessi gli interventi volti a rimettere in luce la pavimentazione, e gli altri elementi costitutivi, originari, e a ripristinarne, per quanto possibile, gli assetti storici, a opera dei competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o dei soggetti concessionari di tale Ministero.

3. Gli elementi della viabilità storica devono essere preferenzialmente individuati nei progetti afferenti il patrimonio archeologico, e in genere volti a consentire la pubblica fruizione dei beni culturali presenti nel territorio del Parco, nonché del territorio del Parco nel suo complesso, quali elementi della rete dei percorsi di visita.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 14 del Titolo III delle “Norme di Piano” della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO VI – ART. ...: Centri storici

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Relativamente ai centri storici l'Ente di Gestione del Parco di Veio definisce, di concerto con i Comuni territorialmente competenti, uno o più progetti di sistemazione, con elaborati grafici in scala non inferiore a 1:1.000, e nell'osservanza dei successivi commi.

2. Sono distinte, nell'ambito dei centri storici:

a) le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché nelle caratteristiche tipologiche e formali

sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione;

b) le parti del territorio nelle quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette.

3. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera a) del comma 2 viene definita una disciplina volta:

- a prescrivere la conservazione delle individuate caratteristiche, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto, esse siano riconoscibili e significative;
- a prescrivere il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate.

4. Ai sensi e ai fini di cui al comma 3, sono dettate disposizioni immediatamente precettive e operative, volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, a norma del comma 5, nonché a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili delle singole unità di spazio, intese come unità edilizie e unità di spazio scoperto, sia pertinenziali che autonome, in termini coerenti con la conservazione delle loro caratteristiche strutturali, tipologiche e formali, secondo le indicazioni di cui all'articolo 43.

5. La conservazione, e l'eventuale ripristino, della morfologia insediativa, implicano il mantenimento, ovvero la ricostituzione negli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali connotati dimensionali e formali delle unità di spazio. Gli spazi scoperti in quanto rispondenti alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, o in quanto tradizionalmente destinati a usi collettivi, devono restare comunque ineditati. Gli altri spazi scoperti, con particolare riferimento a quelli risultanti da intercorse demolizioni, o da intervenuti crolli, di manufatti facenti organicamente parte dell'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, possono essere definiti edificabili, sulla base di parametri ricavati da elementi o tracce superstiti, da documentazione storica relativa alle preesistenze, dall'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, dalle caratteristiche dei manufatti contigui e circostanti. Dei manufatti privi di caratteristiche intrinseche meritevoli di conservazione, che siano incompatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto insediativo, in quanto abbiano occupato spazi che avrebbero dovuto rimanere scoperti in conformità alle regole conformative e alle caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto insediativo, dell'impianto fondiario, deve essere prescritta la demolizione senza ricostruzione.

6. Relativamente alle parti del territorio di cui alla lettera b) del comma 2 si prevede la ricostituzione della morfologia insediativa, la quale implica un insieme di interventi volto a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto di spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, con altro diverso. Le previsioni progettuali sono fondate sul recupero o sulla riapplicazione delle regole caratterizzanti la vicenda urbanizzativa storica, come desumibili dalla cartografia storica, dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali superstiti, ovvero dall'interpretazione della vicenda conformativa degli insediamenti.

7. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni immediatamente precettive e operative dettate ai sensi dei commi da 2 a 6 del presente articolo, degli immobili componenti i centri storici è ammissibile solamente la manutenzione straordinaria, a condizione, ove riguardi edifici, che non comporti variazioni dei prospetti, né modificazioni delle posizioni o delle quote degli elementi architettonici strutturali, né alterazioni dell'impianto distributivo-organizzativo delle singole unità immobiliari.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell’art. 15 del Titolo III delle “Norme di Piano” della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO VI – ART. ...: Manufatti edilizi isolati e siti di interesse storico-monumentale

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Con i progetti di sistemazione di cui all’articolo precedente l’Ente di Gestione del Parco di Veio provvede altresì, di concerto con i Comuni territorialmente competenti, a disciplinare i manufatti edilizi isolati e i siti di interesse storico individuati come tali dal presente piano, nonché gli eventuali ulteriori individuabili manufatti e siti di interesse storico, intesi come le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli altri manufatti, i residui di edificazioni o di sistemazioni di terreni, e simili, ricadenti in ogni parte del territorio diversa dai centri storici, aventi un riconoscibile interesse storico-artistico, storico-architettonico, storico-testimoniale, e di cui vanno conservate le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali. Le discipline dettate con tali progetti di sistemazione entrano a fare parte integrante del presente piano, senza costituirne variante.

2. Relativamente ai manufatti di cui al comma 1 i progetti di sistemazione ivi indicati dettano disposizioni immediatamente precettive e operative, volte a disciplinarne le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili in termini coerenti con la conservazione delle loro caratteristiche strutturali, tipologiche e formali, ove pertinente secondo le indicazioni di cui all’articolo successivo.

3. Ove i manufatti di cui al comma 1 si configurino quali manufatti edilizi isolati, gli stessi progetti di sistemazione definiscono idonee aree di pertinenza morfologica, disposte attorno a tali manufatti edilizi, e ne prescrivono la conservazione, e per quanto occorra il recupero e la riqualificazione, al fine di consentire la piena percezione delle qualità dei manufatti edilizi tutelati.

4. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni immediatamente precettive e operative dettate ai sensi dei commi 2 e 3, dei manufatti edilizi isolati e dei siti di interesse storico individuati come tali dal presente piano è ammissibile solamente la manutenzione straordinaria, a condizione che non comporti variazioni dei prospetti, né modificazioni delle posizioni o delle quote degli elementi architettonici strutturali, né alterazioni dell’impianto distributivo-organizzativo delle singole unità immobiliari. Relativamente ai medesimi manufatti edilizi isolati e siti di interesse storico individuati come tali dal presente piano sono inoltre ammissibili gli interventi previsti da progetti unitari formati dai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ovvero, d’intesa con essi, dall’Ente di Gestione del Parco di Veio, ovvero da soggetti convenzionati con quest’ultimo.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell’art. 16 del Titolo III delle “Norme di Piano” della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO VI – ART. ...: Disciplina delle unità di spazio di interesse storico

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le unità di spazio, intese come unità edilizie e unità di spazio scoperto concluse, pertinenziali e autonome, sono indicate come appartenenti a diverse categorie, in base alle loro rilevate caratteristiche tipologiche e formali, e al grado di significatività e di permanenza delle stesse.

2. Per caratteristiche tipologiche delle unità edilizie si intendono le caratteristiche strutturali, distributive e compositive che consentono di ricondurre diverse unità edilizie a un unico tipo, nel quale tali caratteristiche si pongono come regole conformative. Nell'identificazione delle predette caratteristiche si considerano in particolare:

- il numero dei moduli o cellule del fronte di edificazione, a tutti i piani ovvero al piano tipo assunto quale riferimento maggiormente significativo;
- il numero dei moduli o cellule della profondità di edificazione, a tutti i piani ovvero al piano tipo assunto quale riferimento maggiormente significativo;
- il numero di piani dell'altezza di edificazione;
- la composizione dei prospetti;
- la posizione, la collocazione e la conformazione degli elementi di collegamento verticali;
- la posizione, la collocazione e la conformazione degli elementi di collegamento orizzontali, a tutti i piani ovvero al piano tipo assunto quale riferimento maggiormente significativo;
- eventuali altri elementi peculiarmente ricorrenti;
- il modello di aggregazione di più unità edilizie.

3. Per caratteristiche formali si intendono le qualità degli elementi e degli aspetti, essenzialmente compositivi, che consentono l'espressione di un giudizio di valore relativamente all'interesse architettonico, o anche semplicemente di testimonianza di culture materiali, delle unità edilizie.

4. Per ogni categoria di unità edilizie i progetti di sistemazione:

- a) descrivono le caratteristiche ritenute identificative e distintive delle unità edilizie appartenenti alla categoria considerata;
- b) definiscono, con puntuale riferimento alle predette caratteristiche, le trasformazioni fisiche ammissibili con esse coerenti;
- c) indicano le utilizzazioni compatibili, intese come quelle utilizzazioni la cui efficiente esplicazione non sia necessariamente tale da contraddire, o da forzare, le suddette caratteristiche, anche soltanto di organizzazione spaziale, proprie delle unità edilizie appartenenti alla categoria considerata.

5. Per caratteristiche tipologiche delle unità di spazio scoperto concluse si intendono le caratteristiche dimensionali, morfologiche e compositive che consentono di ricondurre diverse unità di spazio scoperto a un unico tipo, nel quale tali caratteristiche si pongono come regole conformative. Nella identificazione delle predette caratteristiche si considerano in particolare:

- la presenza o meno di rapporti pertinenziali con unità edilizie;
- la presenza o meno di ripartizioni geometriche degli spazi verdi;
- i connotati del disegno distributivo delle essenze vegetali.

6. Per caratteristiche formali si intendono le qualità degli elementi e degli aspetti, essenzialmente compositivi, che consentono l'espressione di un giudizio di valore relativamente all'interesse architettonico, o anche semplicemente di testimonianza di culture materiali, delle unità di spazio scoperto.

7. Per ogni categoria di unità di spazio scoperto i progetti di sistemazione:

- a) descrivono le caratteristiche ritenute identificative e distintive delle unità di spazio scoperto appartenenti alla categoria considerata;
- b) definiscono, con puntuale riferimento alle predette caratteristiche, le trasformazioni fisiche ammissibili con esse coerenti;
- c) indicano le utilizzazioni compatibili, intese come quelle utilizzazioni la cui efficiente esplicazione non sia necessariamente tale da contraddire, o da forzare, le suddette caratteristiche, anche soltanto di organizzazione spaziale, proprie delle unità di spazio scoperto appartenenti alla categoria considerata.

8. Le utilizzazioni stabilite compatibili, sia delle unità edilizie che delle unità di spazio scoperto, sono concretamente attivabili solamente ove le trasformazioni fisiche della specifica unità di spazio, eventualmente necessarie per consentire l'efficiente esplicazione della particolare utilizzazione proposta, siano consentibili nell'integrale rispetto di quanto disposto circa le trasformazioni fisiche ammissibili relativamente alla categoria nella quale la specifica unità di spazio è inclusa.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 17 del Titolo III delle “Norme di Piano” della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

TITOLO SECONDO - CAPO VII: TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTIVITÀ FRUITIVE

Si propone di suddividere il CAPO VII del Titolo Secondo nei seguenti articoli:

Art. ... (Infrastrutture per la mobilità e relativi impianti)

Art. ... (Accessi all'area protetta e viabilità pubblica)

Art. ... (Percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale)

CAPO VII – ART. ...: Infrastrutture per la mobilità e relativi impianti

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le carte tematiche allegare alla Relazione Generale e l'elaborato A.8 del presente Piano individuano:

A) l'esistente sistema della mobilità, partitamente distinguendo:

a1) le linee e le stazioni ferroviarie;

a2) la grande viabilità territoriale;

a3) la viabilità primaria di servizio al territorio del Parco di Veio e agli ambiti circostanti;

a4) la viabilità secondaria di servizio al territorio del Parco di Veio e agli ambiti circostanti;

B) il sistema degli accessi al Parco di Veio, partitamente distinguendo:

b1) gli accessi principali;

b2) gli accessi locali;

b3) i parcheggi di attestamento e di relazione;

C) il sistema dei percorsi interni al Parco di Veio, partitamente distinguendo:

c1) i percorsi pedonali e ciclo-pedonali;

c2) i circuiti ciclo-amatoriali.

2. All'interno della perimetrazione definitiva del Parco di Veio non è ammessa la realizzazione di nuovi elementi di viabilità carrabile, nonché di parcheggi di attestamento e di relazione, che non siano previsti dalle tavole del presente piano, con l'eccezione di quelli previsti all'interno dei progetti di sistemazione e di eventuali tratti, di limitatissime dimensioni, strettamente necessari a garantire l'accesso ai luoghi di visita e alle attrezzature per la gestione e la fruizione collettiva del Parco di Veio definite dal medesimo presente Piano.

3. All'interno della perimetrazione definitiva del Parco di Veio non sono altresì ammesse trasformazioni di potenziamento o adeguamento degli esistenti elementi di viabilità carrabile, con le sole eccezioni degli interventi:

a) di manutenzione straordinaria;

b) di messa in sicurezza di nodi pericolosi o di scarsa funzionalità, da risolversi preferenzialmente con piccole rotatorie a raso;

c) di potenziamento degli assi viari della strada provinciale Formellese, nel tratto a sud di Formello sino alla Cassia Bis, della strada provinciale Sacrofanese e della via Giustiniana, potenziamento che non potrà superare la categoria V° CNR, e che dovrà essere definito da un progetto integrato, con elaborati grafici in scala non inferiore a 1:500, che assicuri il contestuale perseguimento di obiettivi di corretto inserimento paesaggistico e di miglioramento delle visuali percepite dagli utenti della strada, nonché di aumento della sicurezza della circolazione pedonale e ciclabile.

4. Ai margini degli elementi di viabilità carrabile, comunque classificati, all'interno della perimetrazione definitiva del Parco di Veio, non è ammessa la realizzazione di stazioni di servizio all'automobile e di distribuzione di carburante.

5. Relativamente a tutto il territorio compreso entro la perimetrazione definitiva del Parco di Veio l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi diversi da quelli costituiti dagli elementi della grande viabilità territoriale, della viabilità primaria e della viabilità secondaria, nonché dalle aree di pertinenza direttamente connesse con tali elementi di viabilità, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, e all'esecuzione delle consentibili trasformazioni fisiche di immobili, nonché per l'esercizio e l'approvvigionamento dei manufatti qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, e altresì per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, e in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria, nonché di circolazione dei disabili. Il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei percorsi non consentiti, e in particolare nei sentieri, nelle strade poderali e interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali. Può altresì essere disposta l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 19 del Titolo III delle "Norme di Piano" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO VII – ART.: Accessi all'area protetta e viabilità pubblica

Se ne propone il seguente testo:

<<1. A migliore esplicitazione di quanto stabilito al precedente articolo, nel rispetto della lettera g) del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., all'interno della perimetrazione definitiva del Parco di Veio è vietato il transito di mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso, e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno.

2. L'Ente di Gestione provvede a pubblicare e comunque a far conoscere quale sia la viabilità pubblica all'interno del Parco di Veio aperta al traffico motorizzato, nonché le forme e le modalità di rilascio dell'apposito contrassegno per tutte le persone autorizzate ad accedere alla viabilità interdetta al transito di mezzi motorizzati.>>

Motivazione – Si tratta di precisazioni ritenute necessarie.

CAPO VII – ART.: Percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale

Si propone di spostare qui l'art. 9 delle Norme Tecniche Attuative proposte.

TITOLO SECONDO - CAPO VIII: TUTELA DALL'INQUINAMENTO VISIVO

Si propone di suddividere il CAPO VIII del Titolo Secondo nei seguenti articoli:

Art. (Salvaguardia delle visuali)

Art. (Affissioni pubblicitarie: delocalizzazione degli impianti incompatibili)

Art. (Interramento e delocalizzazione dei tralicci e dei pali dell'energia elettrica)

Art. (Disciplina delle recinzioni)

Art.(obbligo di schermatura arborea)

CAPO VIII – ART. ...: Salvaguardia delle visuali

Se ne propone il seguente testo:

- 1. La salvaguardia delle visuali, come indicata all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ora recepito alla lettera b) del 1° comma dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 con cui è stato emanato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed all'art. 9 del Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, dovrà essere osservata mediante la protezione del punto di vista (o dei punti di vista dislocati lungo direttrici territoriali), del cono (o dei coni) visuale formato dal punto di vista e dalle linee di inviluppo del paesaggio oggetto della visuale, del panorama osservato e ritenuto suscettibile di tutela.**
- 2. La tutela del punto di vista o di belvedere si dovrà effettuare proteggendo, dopo averle indicate cartograficamente, le localizzazioni dei punti di vista, accessibili con relativa facilità da cui si possa inquadrare e godere il panorama, limitato o vasto, individuato come meritevole di salvaguardia.**
- 3. La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva da tutelare si effettuerà evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto o i punti di vista individuati e il "quadro" paesaggistico oggetto della visuale.**
- 4. Specifiche modalità di protezione potranno essere indicate nelle norme specifiche di attuazione del presente Piano e dovranno riferirsi alle specifiche situazioni morfologiche del territorio, eventualmente graficizzate mediante profili del paesaggio.**
- 5. La tutela del paesaggio di rilevante valore, oggetto definito della visuale, dovrà essere assicurata mediante la messa in atto dei meccanismi di protezione dei beni specifici che compongono il paesaggio o la porzione di paesaggio oggetto di protezione specifica. Le forme di tutela dei beni che compongono il paesaggio e delle relazioni che intercorrono tra i beni, saranno indicate nelle norme specifiche del presente Piano.**
- 6. Negli elaborati del presente Piano sono indicati graficamente e precisati con apposite sigle i punti di vista, le traiettorie sulle quali sono localizzati i punti di vista (strade, autostrade, percorsi di penetrazione nell'area naturale protetta) e i coni visuali generati. Sono invece individuati e descritti, a mezzo di specifiche relazioni illustrative, i paesaggi, sia limitati che vasti, e le componenti determinanti dei paesaggi stessi.**
- 7. Qualora il punto o i punti di vista da cui godere le visuali nonché le aree facenti parte del cono visuale si trovassero al di fuori del perimetro del parco, saranno salvaguardati con gli stessi criteri indicati per i punti di vista e per i coni visuali che si trovano all'interno del perimetro.**
- 8. Lungo le strade sulle quali sono indicati i punti di vista debbono essere vietate costruzioni che impediscano le visuali del paesaggio.**
- 9. Sul lato a valle delle strade di crinale e di quelle di mezza costa, le costruzioni dovranno essere poste ad una distanza dal nastro stradale tale che la loro quota massima assoluta (abbaini, camini, antenne ecc., inclusi) sia inferiore di almeno un metro rispetto a quella del**

ciglio stradale misurata lungo la linea che unisce la mezzeria della costruzione alla strada, perpendicolarmente al suo asse. In ogni caso, e in qualunque situazione, la distanza minima dal ciglio stradale non potrà essere inferiore a m. 50, salvo prescrizione maggiore contenuta negli strumenti urbanistici generali e attuativi.

10. Essendo tuttavia la casistica delle tipologie di paesaggio suscettibili di salvaguardia, nonché dei punti di vista e dei coni visuali come dianzi descritti, troppo vasta per essere codificata e consentire la formulazione di normative generalizzate di facile adozione, si prescrive che le norme specifiche individuino e descrivano, oltre ai punti di vista e ai coni visuali, i profili morfologici tipici ritenuti di interesse ambientale, esistenti nell'area oggetto di studio, ed indichino le discipline ritenute più idonee alla tutela specifica del bene rilevato.

11. Si indicano tuttavia alcune situazioni tipiche di profilo morfologico nelle quali si consiglia di adottare per quanto attiene alla localizzazione del verde, alla localizzazione e alla dimensione dell'abitato, le soluzioni descritte.>>

Motivazione – Si tratta di una tutela prescritta dalla legge e come tale da inserire nelle norme

CAPO VIII – ART. ...: Affissioni pubblicitarie: delocalizzazione degli impianti incompatibili

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nell'intero territorio del Parco di Veio l'installazione e il mantenimento di cartelli sono consentiti esclusivamente:

- a) a cura delle pubbliche autorità competenti, per i cartelli recanti le indicazioni toponomastiche e segnaletiche, ovvero le prescrizioni derivanti da norme nazionali, o regionali, o provinciali, o comunali, in materia di divieti d'accesso, di tutela della flora e della fauna, e simili;
- b) a cura dei soggetti interessati, per i cartelli recanti l'indicazione della struttura aziendale, o di servizio, o di ristoro, raggiungibile mediante lo specifico tratto viario, e conformi ai modelli definiti dall'EdG del Parco di Veio.

2. L'apposizione sui prospetti degli edifici di mostre, vetrine, bacheche, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, pannelli e simili mezzi pubblicitari è disciplinata da apposito regolamento comunale definito d'intesa con l'Ente di Gestione del Parco di Veio.>>

Motivazione – Si tratta dello stesso testo dell'art. 25 del Titolo V delle "Norme di Piano" della proposta consegnata nel 2003, che si ripropone.

CAPO VIII – ART. ...: Interramento e delocalizzazione dei tralicci e dei pali dell'energia elettrica

Se ne propone il seguente testo:

<<1. L'installazione di nuovi impianti dell'energia elettrica dovrà essere prevista interrata e a tale scopo è possibile l'attraversamento anche di aree ricadenti nelle sottozone A2 di riserva integrale a condizione che le trincee di scavo siano ricolmate e ripiantumate.

2. Per le linee esistenti dell'alta tensione che attualmente attraversano le zone di riserva integrale, le zone di riserva generale e le zone di protezione deve essere predisposto un programma pluriennale di interramento sia parziale che totale, nonché di eventuale delocalizzazione, per rispettare le visuali.

3. Per le linee esistenti dell'alta tensione che attualmente attraversano le zone di promozione economica e sociale ed in particolare i centri abitati, anche se ricadenti al di fuori della perimetrazione definitiva del parco, deve essere previsto un progressivo interramento al fine di rispettare le visuali e le norme di salute pubblica.>>

CAPO VIII – ART. ...: Disciplina delle recinzioni

Se ne propone il seguente testo:

- **Le recinzioni sono segni impressi nel territorio che suddividono lo spazio antropizzato evidenziando la trama di appoderamento e il frazionamento fondiario. Sono perciò importanti elementi di caratterizzazione dei valori scenici del paesaggio: pertanto è finalità del presente Piano conservare tale carattere imponendo la conservazione e il ripristino di ogni recinzione che si presenti di particolare interesse per il suo valore storico, estetico o ambientale, e definendo inoltre un elenco di tipologie ammissibili per le nuove recinzioni, rimandando alle prescrizioni particolari le scelte possibili.**
- **I tipi di nuove recinzioni ammesse all'interno della perimetrazione definitiva del parco sono le seguenti:**
 - a) **siepi vive, di varia altezza, con portamento naturale o potate, costituite con essenze indigene selezionate da climax, od ornamentali acclimatate; l'uso di essenze esotiche è ammesso esclusivamente all'interno di ville o giardini e comunque di unità di paesaggio a carattere strettamente urbano;**
 - b) **stecconate in legno, di altezza massima di 1,20 metri;**
 - c) **macere o muri a secco, di altezza massima di 1,00 metri;**
 - d) **recinzioni con elementi in metallo saldati o in legno a disegno molto semplice, di altezza massima di 2,20 metri;**
 - e) **recinzioni con reti metalliche flessibili integrate da siepe viva, di altezza massima di 2,20 metri;**
 - f) **recinzioni con rete metallica rigida, di altezza massima di 2,20 metri;**
 - g) **muratura a pietra lavorata, a mattoni o intonacata e tinteggiata, di altezza massima di 2,20 metri;**
 - h) **recinzioni composte da una base in muratura alta al massimo metri 1,00 con struttura superiore in metallo o in legno per un'altezza complessiva massima di 2,20 metri.>>**

CAPO VIII – ART. ...: Obbligo di schermatura arborea

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La schermatura delle costruzioni esistenti e delle nuove costruzioni che interferiscano nel quadro paesaggistico di cui si intende garantire la salvaguardia dovrà essere assicurata, oltre che dalle prescrizioni di localizzazione e dimensionamento dell'edificato, anche dalla prescrizione di piantumazione, di cui dovranno essere indicate le localizzazioni, le tipologie e gli ingombri riferiti ai diversi casi di profili morfologici rilevati.

2. Nella cartografia del presente Piano sono indicate con apposita simbologia le zone per le quali si rende obbligatoria la schermatura arborea, per ognuna delle quali si precisano anche le tipologie e gli ingombri.

3. Oltre che nelle specifiche zone individuate cartograficamente, la schermatura arborea può essere messa in atto in qualunque altro luogo e in qualunque momento, previa redazione di uno specifico progetto esecutivo su cui sia stato acquisito il nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.>>

TITOLO SECONDO - CAPO IX: TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTRICITÀ

Si propone di suddividere il CAPO VIII del Titolo Secondo nei seguenti articoli:

Art. (Interramento e delocalizzazione dei servizi a rete)

CAPO IX – ART.: Interramento e delocalizzazione dei servizi a rete

Se ne propone il seguente testo:

<<1. L'area del Parco di Veio è attraversata da alcune linee elettriche ad alta tensione e contiene una quantità considerevole di siti in cui sono stati installati impianti per la telefonia mobile, generalmente localizzati nei centri urbani o nelle loro immediate vicinanze: nel territorio del Parco di Veio assume inoltre particolare rilevanza anche la presenza di antenne per la diffusione radiotelevisiva in ragione della loro enorme potenza, che può rendere le aree in cui sono installate le antenne soggette all'influenza di campi elettromagnetici.

2. Per le linee esistenti dell'alta tensione che attualmente attraversano centri abitati, anche se ricadenti al di fuori della primetratura definitiva del parco, al fine di rispettare le visuali e le norme di salute pubblica deve essere previsto un piano di delocalizzazione e di interramento, quanto meno parziale, del tratto di linea ricadente sia dentro che fuori dei confini dell'area naturale protetta.

3. L'installazione di nuovi servizi a rete, quali elettrodotti, collettori, cavi telefonici ecc., dovrà essere prevista interrata, al fine di rispettare sia le visuali che le norme di salute pubblica.>>

CAPO III DELLA PROPOSTA DELLE NORME TECNICHE ATTUATIVE

Si propone di inserire tra il CAPO II ed il CAPO III, dopo il Titolo secondo, il seguente **TITOLO TERZO** dedicato alla “**Organizzazione generale del territorio**” e suddiviso nei seguenti capi:

CAPO PRIMO : Configurazione e disciplina delle zone e sottozone

CAPO SECONDO: Proposta di aree contigue

TITOLO TERZO – CAPO I: Configurazione e disciplina delle zone e sottozone

Si propone di suddividere il CAPO I del Titolo Terzo nei seguenti articoli:

Art. (Perimetrazione definitiva e organizzazione del territorio interno ad essa)

Art. (zonizzazione strutturale: interventi, impianti ed opere ammissibili)

Art. (zonizzazione funzionale: destinazioni d'uso e cambiamenti ammissibili)

CAPO I – ART.: Perimetrazione definitiva e organizzazione del territorio interno ad essa

Se ne propone il testo dell'art. 25 delle Norme Tecniche Attuative proposte.

CAPO I – ART.: zonizzazione strutturale: impianti, interventi ed opere ammissibili

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La zonizzazione strutturale riguarda l'articolazione in zone e sottozone del territorio ricadente all'interno della perimetrazione definitiva individuata dal Piano.

2. All'interno di ognuna delle zone e sottozone il Piano definisce gli interventi, gli impianti e le opere ammissibili.>>

Motivazione – La Distinzione tra “zonizzazione strutturale” e “zonizzazione funzionale” è fondamentale per stabilire non solo la disciplina delle singole zone e sottozone, ma anche e

soprattutto la gamma delle destinazioni d'uso ammissibili per ognuna di esse e quindi il conseguente campo dei possibili cambi d'uso da una destinazione all'altra.

CAPO I – ART.: zonizzazione funzionale: destinazioni d'uso e cambiamenti ammissibili

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La zonizzazione funzionale riguarda le diverse destinazioni d'uso consentite o vietate all'interno di ognuna delle zone e sottozone individuate dal Piano.

2. La destinazione d'uso legittimamente in atto nell'immobile è quella risultante dalla licenza edilizia, dalla concessione edilizia, dalla autorizzazione edilizia, dal permesso di costruire o comunque da un titolo abilitativo regolarmente rilasciato.

3. In mancanza dei provvedimenti indicati al precedente comma, la destinazione d'uso è quella risultante dalla classificazione catastale attribuita all'immobile.

4. In assenza dei documenti di cui ai precedenti commi, la destinazione d'uso può essere attestata mediante autocertificazione.

5. Non è considerato cambiamento della destinazione d'uso ai sensi delle presenti norme generali quello che riguarda meno del 25% della superficie utile dell'unità immobiliare.

6. Il cambiamento di destinazione d'uso senza opere edilizie a ciò preordinate è sempre consentito, senza alcun provvedimento abilitativo, esclusivamente nell'ambito delle attività indicate come ammissibili dalle presenti norme per ogni zona e per ciascuna delle relative sottozone.

7. Il cambiamento di destinazione d'uso con interventi, impianti od opere edilizie a ciò preordinate può avvenire esclusivamente nell'ambito delle attività indicate come ammissibili dalle presenti norme di attuazione per ogni zona e per ciascuna delle relative sottozone, previo rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.

8. Eventuali cambiamenti delle destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, che ricadano in una zona e sottozona per la quale la nuova destinazione d'uso non rientri fra le relative attività indicate come ammissibili dalle presenti norme, ma siano consentiti in zone e sottozone diverse, debbono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di Gestione.>>

TITOLO TERZO – CAPO II: PROPOSTA DI AREE CONTIGUE

Si propone di suddividere il CAPO II del Titolo Terzo nei seguenti articoli:

Art. (Aree contigue alla perimetrazione definitiva e loro disciplina generale)

Art. (connessioni ecologiche)

CAPO II – ART.: Aree contigue alla perimetrazione definitiva e loro disciplina generale

Se ne propone il seguente testo, che integra sostituendolo anche l'art. 13 delle Norme Tecniche Attuative proposte:

<<1. Al fine di assicurare in generale il mantenimento ed il potenziamento della integrità e della continuità ecologica e di proteggere in particolare le aree interne all'area protetta dalle influenze esterne potenzialmente dannose, nel rispetto anche e soprattutto delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, il presente Piano contiene – ai sensi della lettera f bis) del 1° comma dell'art. 26 della Legge Regionale n. 29/1997 - una proposta di individuazione di un sistema di aree contigue alla perimetrazione definitiva da esso individuata, da istituirsi secondo il procedimento di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale 29/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In relazione ad ognuna delle aree contigue proposte il Piano indica le relative perimetrazioni e le corrispondenti misure di disciplina generale a tutela dell'ambiente e – ove necessario – della pesca, della caccia e delle attività estrattive, per le quali deve essere raggiunta una preventiva intesa con gli organismi locali interessati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 29/1997.

3. Con l'obiettivo di preparare tale intesa e considerata l'opportunità che le aree contigue rafforzino le previsioni del Piano nella confinante area protetta da esso individuata, ai fini della tutela dell'ambiente le presenti norme esprimono la raccomandazione di:

- tutelare le aree residue di vegetazione naturale e favorire la diffusione delle formazioni vegetazionali naturali;
- promuovere, attuare ed incentivare interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di rinaturalizzazione del relativo contesto;
- garantire la funzionalità del reticolo idrografico sotterraneo e salvaguardare le sorgenti;
- tutelare il patrimonio archeologico e storico-monumentale, garantendo in particolare la continuità e l'integrità dei beni lineari, areali e puntiformi che facciano parte del sistema archeologico e storico-monumentale individuato dal Piano all'interno dell'area naturale protetta;
- tutelare i punti di vista panoramici e di belvedere, salvaguardando le relative visuali, al fine di assicurare la continuità e l'integrità paesaggistica;
- mantenere le attività culturali esistenti riconvertendole secondo la buona pratica agricola;
- regolamentare le trasformazioni ammesse all'interno dei giardini privati e pubblici limitando l'incremento delle superfici impermeabili ed evitando l'introduzione di determinate specie arboree e/o arbustive estranee al patrimonio genetico dell'area naturale protetta;
- limitare l'incremento dell'impermeabilizzazione del suolo;
- limitare la realizzazione di recinzioni e di attraversamenti tecnologici aerei;
- garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee – laddove consentita – sia realizzata in modo da evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, ripristinandone comunque – al termine dei lavori – la funzionalità idraulica originaria;
- garantire che la posa in opera di reti tecnologiche sotterranee – laddove consentita – avvenga ad una profondità tale, rispetto al piano di campagna, da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e da non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole;
- regolamentare l'inquinamento visivo;
- controllare l'inquinamento luminoso.

4. Ai fini della tutela in particolare del paesaggio e delle visuali da e verso l'area naturale protetta, tutte le eventuali nuove edificazioni di natura sia pubblica che privata, così come previste dal Piano Regolatore Generale dei Comuni interessati e/o dai loro piani di attuazione, ivi compresi i piani particolareggiati dei nuclei abusivi perimetrati, dovranno essere localizzate alla maggiore distanza possibile dai confini del Parco di Veio ed avere altezze progressivamente degradanti verso l'area protetta, in maniera da ridurre al massimo l'impatto ambientale.

5. Ai fini della tutela della pesca le presenti norme esprimono la raccomandazione di:

- tutelare tutti i corsi d'acqua dall'inquinamento;
- favorire la riproduzione delle specie autoctone;
- regolamentare le attività di pesca.

6. Riguardo alle attività estrattive le presenti norme esprimono la raccomandazione di:

- disciplinare le attività estrattive nell'ambito del più generale piano regionale delle cave;
- curare la riqualificazione delle cave individuate dal Piano nel loro contesto ambientale, prevedendo in particolare apposite schermature arboree;

- inserire le attività estrattive in un programma di educazione ambientale, mediante specifici progetti finalizzati in particolare all'inserimento delle cave nel sistema degli itinerari di fruizione, con particolare riguardo agli aspetti geologici e mineralogici.

7. Ai fini della tutela della caccia le presenti norme esprimono la raccomandazione di:

- elaborare un programma di riproduzione delle specie autoctone della fauna selvatica, anche in funzione dell'esercizio venatorio, d'intesa tra l'Ente di Gestione e l'organismo di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) "RM 1";
- favorire ed incentivare la costituzione dei Centri Pubblici e Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica e delle Aziende Agro-Turistico-Venatorie, così come previste rispettivamente dagli articoli 16 e 32 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, anche al fine di contribuire al miglioramento delle attività agricole e di creare nuove forme occupazionali;
- disciplinare i prelievi d'intesa tra l'Ente di Gestione e l'organismo di gestione dell'A.T.C. "RM 1".

8. Per tutti gli altri aspetti della tutela ambientale nelle aree contigue vale la disciplina generale degli usi del territorio stabilita dalla legislazione vigente e dagli strumenti urbanistici regionali, provinciali e comunali in vigore. La Regione Lazio, la Provincia di Roma ed i Comuni interessati possono prevedere forme di collaborazione con l'Ente di Gestione per individuare modalità di cooperazione e correzione di eventuali situazioni di conflitto.>>

CAPO II – ART.: Connessioni ecologiche

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le aree contigue debbono assicurare in particolare le connessioni ecologiche tra il parco di Veio cui sono riferite e le aree naturali protette limitrofe.

2. Le aree contigue individuate dal Piano vengono anche proposte come "Zone di Protezione Speciale" degli uccelli selvatici (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, nonché come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) degli habitat delle specie della flora e della fauna ai sensi della direttiva 92/43/CEE, così come recepita dal D.P.R. n. 357 dell'8.9.1997.

3. Le aree contigue al parco di Veio contribuiscono in particolare alla formazione della rete ecologica della Provincia di Roma, quale parte della più estesa rete ecologica regionale e nazionale.>>

CAPO III – ART. 25 DELLE NORME TECNICHE ATTUATIVE PROPOSTE

Si propone di inserire tra il CAPO II ed il CAPO III, dopo il Titolo Terzo, il **TITOLO QUARTO** dedicato alla "Organizzazione particolare del territorio: zone A di riserva integrale" e suddiviso nei seguenti Capi:

CAPO PRIMO : Disciplina generale delle zone A e loro articolazione in sottozone

CAPO SECONDO: Sottozona A1 di riserva integrale controllata

CAPO TERZO: Sottozona A2 di riserva integrale fruibile

TITOLO QUARTO - CAPO I – disciplina delle zone A e loro articolazione in sottozone

Si propone di suddividere il CAPO I del Titolo Quarto nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle zone A)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle zone A)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone A)

Art. (Articolazione in sottozone delle zone A)

TITOLO QUARTO - CAPO I – ART.: Finalità delle zone A

Si propone lo stesso testo dell'art. 25 delle Norme tecniche Attuative proposte.

TITOLO QUARTO - CAPO I – ART.: Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle zone A

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle zone A è in ogni caso vietata la realizzazione di qualsiasi manufatto.

2. Nelle zone A sono consentiti esclusivamente gli interventi, gli impianti e le opere di riconversione eventualmente previsti nei piani e nei progetti operativi dell'Ente di Gestione, volti a conseguire livelli di più elevata naturalità e situazioni di equilibrio tendenzialmente capaci di autopertuarsi secondo dinamiche naturali spontanee.>>

TITOLO QUARTO - CAPO I – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone A

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle zone A è in ogni caso fatto divieto di:

- a) esercizio dell'ordinaria coltivazione del suolo e del pascolo, nonché delle attività silvicolture, fatta eccezione per gli interventi, gli impianti e le opere di cui al precedente articolo;**
 - b) esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nonché i prelievi di tali elementi, ad eccezione di quelli effettuati da soggetti pubblici istituzionalmente competenti per motivi di ricerca e di studio a seguito di specifica autorizzazione dell'Ente di Gestione;**
 - c) asporto di materiali e movimenti di terra che non siano strettamente finalizzati a interventi di ripristino ambientale o di stabilizzazione idrogeologica, comunque definiti da piani o progetti dell'Ente di Gestione, da realizzarsi secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;**
 - d) raccolta, asportazione e danneggiamento degli esemplari autoctoni flogistici, vegetazionali e faunistici, ad eccezione di eventuali interventi mirati al prelievo selettivo, effettuati a cura dell'Ente di Gestione ovvero da soggetti pubblici istituzionalmente competenti per motivi di ricerca e di studio a seguito di specifica autorizzazione dello stesso Ente di Gestione;**
- introduzione in qualsiasi forma di esemplari di specie vegetali e animali non autoctone.**

2. L'accesso alle zone A è consentito, oltre che al personale addetto alla vigilanza ed agli interventi ammessi, solamente per motivi di ricerca e di studio, nonché per visite guidate con finalità ricreative, educative, didattiche e di conoscenza degli ambienti naturali.>>

TITOLO QUARTO - CAPO I – ART.: Articolazione in sottozone delle zone A

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La disciplina speciale delle zone "A" è integrata con riferimento alle seguenti due sottozone:

- a) sottozone A1, di riserva integrale controllata;**
- b) sottozone A2, di riserva integrale fruibile.>>**

TITOLO QUARTO - CAPO II – Sottozone A1 di riserva integrale controllata

Si propone di suddividere il CAPO II del Titolo Quarto nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone A1)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone A1)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone A1)

TITOLO QUARTO - CAPO II – ART.: Finalità delle sottozone A1

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le sottozone A1 di riserva integrale controllata riguardano aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e altamente vulnerabili agli effetti del disturbo antropico, per le quali è necessario un regime di tutela assoluto finalizzato all'evoluzione naturale indisturbata.>>

TITOLO QUARTO - CAPO II – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone A1

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone A1 valgono le prescrizioni generali dettate dal presente Piano per le zone "A" di riserva generale, di cui al precedente articolo.>>

TITOLO QUARTO - CAPO II – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone A1

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone A1 è fatto divieto di accesso e di fruizione del pubblico, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Ente di Gestione, nonché di esercizio di qualsiasi attività antropica, fatte salve quelle di sorveglianza, di indagine e di studio e di ricerca scientifica preventivamente autorizzate dallo stesso Ente di Gestione.>>

TITOLO QUARTO - CAPO III – Sottozone A2 di riserva integrale fruibile

Si propone di suddividere il CAPO III del Titolo Quarto nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone A2)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone A2)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone A2)

TITOLO QUARTO - CAPO III – ART.: Finalità delle sottozone A2

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le sottozone A2 di riserva integrale fruibile riguardano aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e con vulnerabilità meno spiccata, che possono essere interessate anche da manufatti preesistenti o da attività antropiche di limitata intensità, comunque compatibili con le esigenze di conservazione.>>

TITOLO QUARTO - CAPO III – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone A2

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone A2 sono ammessi unicamente gli interventi, gli impianti e le opere strettamente necessari alla manutenzione conservativa delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di adozione del Piano.

2. In tali sottozone l'Ente di Gestione promuove piani di delocalizzazione di strutture ritenute non compatibili con le finalità dell'area naturale protetta.>>

TITOLO QUARTO - CAPO III – ART.: Destinazioni d’uso ammissibili nelle sottozone A2

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone A2 sono ammessi esclusivamente l’accesso e lo svolgimento di attività antropiche che siano volte a consentire la loro fruizione pubblica.

3. Divieti temporanei o stagionali dell’esercizio delle attività antropiche ordinariamente compatibili, di cui al precedente comma, possono essere disposti dall’Ente di Gestione in relazione a specifiche esigenze di tipo naturalistico.>>

CAPO III – ART. 26 DELLE NORME TECNICHE ATTUATIVE PROPOSTE

Si propone di inserire tra il CAPO II ed il CAPO III, dopo il Titolo Quarto, il **TITOLO QUINTO** dedicato alla “**Organizzazione particolare del territorio: zone B di riserva generale**” e suddiviso nei seguenti Capi:

CAPO PRIMO : Disciplina generale delle zone B e loro articolazione in sottozone

CAPO SECONDO: Sottozona B1 di riserva generale (Aree agro-silvo-pastorali di collina)

CAPO TERZO: Sottozona B2 di riserva generale delle aree di connessione (Aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate)

Motivazione – Si ritiene di integrare la denominazione data alle Sottozone B1 (“Aree agro-silvo-pastorali di collina”) con “Riserva generale” perché più corrispondente al dettato normativo del punto 2) della lettera f) del 1° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

Per la stessa ragione si ritiene di integrare anche la denominazione data alle Sottozone B2 (“Aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate”) con “Riserva generale delle aree di connessione”.

TITOLO QUINTO - CAPO I – Disciplina generale delle zone B e loro articolazione in sottozone

Si propone di suddividere il CAPO I del Titolo Quinto nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle zone B di riserva generale)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle zone B di riserva generale)

Art. (Destinazioni d’uso ammissibili nelle zone B di riserva generale)

Art. (Articolazione in sottozone delle zone B)

TITOLO QUINTO - CAPO I – ART.: Finalità delle zone B di riserva generale

Si propone lo stesso testo dell’art. 26, commi da 1 a 4, delle Norme tecniche Attuative proposte.

TITOLO QUINTO - CAPO I – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone B

Se ne propone il seguente testo, in sostituzione dei commi da 5 a 17 delle Norme tecniche Attuative proposte:

<<1. Nelle zone B di riserva generale è fatto divieto di realizzazione di nuove opere edilizie, di nuovi insediamenti residenziali e di ampliamenti delle costruzioni esistenti, qualunque ne sia la destinazione, nonché di strutture fisse e di nuovi vivai per l’introduzione di colture protette, che possono essere attuate esclusivamente con strutture mobili secondo la disciplina prevista per ciascuna delle sottozone di cui ai successivi articoli.

2. Nelle zone B può essere consentita la realizzazione di infrastrutture strettamente necessarie alle aziende agro-silvo-pastorali.

3. Nelle zone B sono in generale consentiti:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria del solo patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del presente Piano, come definiti dall'articolo 31, lettera a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ora articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con D.P.R. n. 380 del 6.6.2001, nonché quelli per adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;**
- b) le opere di adeguamento igienico-sanitario e di adeguamento strutturale del solo patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del presente Piano, purché con finalità strettamente connesse ad attività agro-silvo-pastorali o agrituristiche e ad attività complementari ecocompatibili, comunque da specificare preventivamente nella domanda di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di Gestione;**
- c) la realizzazione di attrezzature idonee a garantire le sole attività di fruizione e didattiche, ad esclusione del campeggio;**
- d) gli interventi sulle risorse naturali condotti a cura dell'Ente di Gestione conformemente alle finalità dell'area protetta, secondo le indicazioni dettate per ciascuna sottozona di cui ai successivi articoli, come quelli di recupero, riqualificazione e ripristino ambientale, di conservazione forestale e floristica e ripopolamento faunistico rivolti a ridurre gli squilibri ecologici o a mitigare i fattori di degrado;**
- e) la realizzazione di piccoli serbatoi antincendio, secondo specifici piani predisposti dall'Ente di Gestione.**

4. Nelle ipotesi valutate positivamente dall'Ente di Gestione ed autorizzate tramite il relativo nulla osta rilasciato a seguito di presentazione di studio di compatibilità, nelle zone di riserva generale può essere consentita la demolizione di edifici particolarmente degradati o causa di particolare degrado del territorio e la rispettiva ricostruzione, anche su area di sedime anche diversa da quella originaria, esclusivamente ove si tratti di interventi strettamente finalizzati e con carattere accessorio ad azioni di riqualificazione ambientale o paesaggistica, e sempre a condizione che l'edificio ricostruito non superi la precedente superficie al suolo e la cubatura complessiva di quello demolito.

5. Nelle aree coperte da vegetazione naturale sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale e gli interventi di recupero del reticolo idrografico e della qualità delle acque.

6. Sono inoltre consentite e incentivate, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, tutte le opere volte al miglioramento forestale, come – tra le altre – la trasformazione dei pascoli in pascoli cespugliati, dei pascoli cespugliati in boschi e dei boschi cedui in fustaie, l'incremento delle specie vegetali lungo le sponde dei fossi,, il rimboschimento dei pendii, gli sfoltimenti, la risagomatura di fasce marginali, la piantumazione di specie vegetali per lo sviluppo degli ecosistemi, la collocazione di alberi lungo i percorsi esistenti.

7. In considerazione dell'articolo 33 della legge regionale 6 novembre 1997, n. 29, e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento del Parco di Veio e dal piano di gestione forestale dell'area naturale protetta, il taglio dei boschi o di singoli individui arborei o di sistemi di siepi naturali di qualunque età ed altezza è consentito nei casi in cui sia necessario per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Piano e nei casi di colture arboree da frutto o di impianti di arboricoltura da legno regolati dalle norme di settore vigenti.

8. Sono consentiti gli interventi di carattere forestale esplicitamente indicati nelle schede di intervento propedeutiche al Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale, nonché

quelli di carattere conservativo o fitosanitario individuati nel piano di gestione forestale dell'area naturale protetta.

9. Entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua non stagionali sono vietati il taglio della vegetazione riparia naturale e tutte le trasformazioni del territorio, fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.>>

TITOLO QUINTO - CAPO I – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone B

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle zone B sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le utilizzazioni produttive tradizionali che concorrono al mantenimento della qualità ambientale e paesaggistica e sono compatibili con le esigenze di conservazione e recupero di livelli appropriati di biodiversità e di funzionalità dei processi ecologici, secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni dettate per ciascuna delle sottozone di cui ai successivi articoli.

2. Nelle zone B l'azione di tutela assume carattere integrale nelle aree coperte da vegetazione naturale o da impianti di valore archeologico, monumentale e storico-paesistico, fatte salve – laddove necessario – le attività di mantenimento e riqualificazione ambientale autorizzate o promosse dall'Ente di Gestione.

3. Nelle zone B sono in particolare consentite:

a) le sole attività produttive agro-silvo-pastorali tradizionali, di tipo non intensivo esistenti alla data di istituzione dell'area naturale protetta, con le limitazioni esplicitate negli articoli seguenti;

b) le attività agrituristiche;

c) le attività di fruizione e didattiche.

4. Dalla data di entrata in vigore del Piano è obbligatoria l'adozione del Codice di Buona Pratica Agricola normale (BPAn) prevista dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio.

5. Entro la terza annata agraria dalla data di entrata in vigore del Piano è obbligatorio l'avvio delle pratiche di conversione all'agricoltura biologica.

6. L'esercizio del pascolo tradizionale nelle zone di riserva integrale è consentito nei limiti previsti dalla presente normativa. L'Ente di Gestione può predisporre un programma biennale di gestione, che fissa le operazioni colturali necessarie per una gestione dei fondi secondo principi di ecocompatibilità e le eventuali limitazioni e prescrizioni per valorizzare la suscettività del pascolo ed ottimizzare di conseguenza il carico di bestiame. Il pascolo dei caprini può essere concesso previo parere dell'Ente di Gestione che valuta le condizioni vegetazionali e di tutela dei suoli oggetto di richiesta di autorizzazione.

7. Il pascolo è comunque consentito nei limiti di 1 UBA per ettaro di superficie foraggera (pari a 6 pecore). Non sono tuttavia consentiti allevamenti a stabulazione fissa con dimensione superiore a 50 UBA: anche al di sotto di tale limite, gli allevamenti restano comunque vincolati ad un carico di bestiame di 1 UBA/ha di superficie foraggera.

8. Nei fondovalle e nelle aree a rischio di erosione è incentivata la trasformazione in prato-pascolo delle superfici a seminativo.

9. Entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua non stagionali è vietato l'esercizio dell'agricoltura.

10. La gestione forestale è consentita previo Piano di assestamento.>>

TITOLO QUINTO - CAPO I – ART.: Articolazione in sottozone delle zone B

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La disciplina generale delle zone B è integrata con riferimento alle seguenti due sottozone:

- a) sottozone B1, di riserva generale (aree agro-silvo-pastorali di collina);**
- b) sottozone B2, di riserva generale delle aree di connessione (aree delle forre, dei fondovalle e delle spallette boscate)>>**

TITOLO QUINTO - CAPO II – Sottozone B 1 di riserva generale

Si propone di suddividere il CAPO II del Titolo Quinto nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone B1)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone B1)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone B1)

TITOLO QUINTO - CAPO II – ART.: Finalità delle sottozone B1

Se ne propone il seguente testo, integrato dal comma 18.1 dell'art. 26 delle Norme Tecniche Attuative proposte.

<<1. Le sottozone B1 riguardano aree qualificate da elementi di importanza per la conservazione, nelle quali il mantenimento delle superfici e degli ambienti naturali, la riduzione della frammentazione degli spazi naturali e la gestione sostenibile delle superfici produttive attuali può assicurare una significativa evoluzione in senso qualitativo dell'ambiente e del paesaggio.>>

TITOLO QUINTO - CAPO II – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone B1

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle aree coperte da vegetazione naturale sono consentiti, laddove necessario, gli interventi di mantenimento o miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la frammentazione, preservare il paesaggio e i processi ecologici ed a mantenere le biodiversità in uno stato di conservazione favorevole, secondo i criteri specificati per ogni area naturale protetta relativamente al ruolo ecologico del mosaico degli usi del suolo.

2. Attività didattiche e di fruizione con strutture idonee agli usi consentiti, ad esclusione del campeggio, saranno realizzate secondo gli itinerari e le modalità previste dal presente Piano e dalle schede di intervento relative alla integrazione del Programma di Promozione Economica e Sociale.>>

TITOLO QUINTO - CAPO II – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone B1

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle aree interessate da attività agro-silvo-pastorali tradizionali alla data di adozione del Piano sono consentiti il mantenimento, l'integrazione o la riconfigurazione delle attività stesse, secondo le specifiche indicazioni fornite nelle disposizioni generali.>>

TITOLO QUINTO - CAPO III – Sottozone B 2 di riserva generale delle aree di connessione

Si propone di suddividere il CAPO III del Titolo Quinto nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone B2)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone B2)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone B2)

TITOLO QUINTO - CAPO II – ART.: Finalità delle sottozone B2

Se ne propone il seguente testo, integrato dal comma 18.2 dell'art. 26 delle Norme Tecniche Attuative proposte:

<<1. Le sottozone B2 riguardano aree di connessione tra differenti zone o sottozone del parco o di connessione con territori di significativa valenza ambientale esterni all'area naturale protetta e più in generale aree che possono contribuire alla coerenza ed efficienza del sistema ambientale o del paesaggio.>>

TITOLO QUINTO - CAPO II – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone B2

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone B2 sono incentivati gli interventi di mantenimento e di ripristino della continuità ecologica.

2. Nelle aree coperte da vegetazione sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.

3. Nelle aree interessate da attività agro-silvo-pastorali tradizionali è incentivata l'adozione di misure agro-ambientali, secondo le specifiche indicazioni fornite dall'EdG: tali interventi assumono carattere di priorità.>>

TITOLO QUINTO - CAPO II – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone B2

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone B2 sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le utilizzazioni produttive tradizionali che concorrono al mantenimento della qualità ambientale e paesaggistica e sono compatibili con le esigenze di conservazione e recupero di livelli appropriati di biodiversità e di funzionalità dei processi ecologici.>>

CAPO III – ART. 27 DELLE NORME TECNICHE ATTUATIVE PROPOSTE

Si propone di inserire tra il CAPO II ed il CAPO III, dopo il Titolo Quinto, il **TITOLO SESTO** dedicato alla “Organizzazione particolare del territorio: zone C di protezione” e suddiviso nei seguenti Capi:

CAPO PRIMO : Disciplina generale delle zone C e loro articolazione in sottozone

CAPO SECONDO: Sottozona C1 di protezione delle aree a coltivazione estensiva

CAPO TERZO: Sottozona C2 di protezione dell'agricoltura frutticola e orticola e della agricoltura a carattere urbano e periurbano

Motivazione – Si ritiene di sostituire la denominazione data alle Sottozone C1 (“Paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale”) con “protezione delle aree a coltivazione estensiva” perché più corrispondente al dettato normativo del punto 3) della lettera f) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

Per la stessa ragione si ritiene di sostituire la denominazione data alle Sottozone C2 (“Zona di protezione a destinazione agro-silvo-pastorale”) con “protezione dell'agricoltura frutticola e orticola e della agricoltura a carattere urbano e perturbano”.

TITOLO SESTO - CAPO I – Disciplina generale delle zone C di protezione e loro articolazione in sottozone

Si propone di suddividere il CAPO I del Titolo Sesto nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle zone C)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle zone C)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone C)

Art. (Articolazione in sottozone delle zone C)

TITOLO SESTO- CAPO I – ART.: Finalità delle zone C

Se ne propone il seguente testo, integrato dai commi 1 e 2 dell'art. 27 delle Norme Tecniche Attuative proposte.

<<1. Nelle zone C di protezione l'azione di tutela è volta ad annullare o mitigare gli impatti delle attività antropiche sulla biodiversità e sul paesaggio, mantenendo e valorizzando le vocazioni produttive sostenibili.

2. L'azione di tutela di cui al comma precedente assume carattere integrale nelle aree coperte da vegetazione naturale d'interesse ecologico o da impianti di valore archeologico, storico-monumentale o paesistico, fatti salvi, laddove necessario, gli interventi di riqualificazione.>>

TITOLO SESTO- CAPO I – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle zone C

Se ne propone il seguente testo, da integrare con i commi da 3 a 12 dell'art. 26 delle Norme tecniche Attuative proposte:

<<1. Nelle zone C è consentito il riutilizzo di strutture esistenti per attività agrituristiche con le limitazioni previste dalla legge regionale vigente in materia, ed il riutilizzo delle stesse per turismo rurale e ambientale, per la realizzazione di fattorie scuola e attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico, nei limiti stabiliti per ciascuna delle sottozone C1 e C2 di cui ai successivi articoli.

2. Gli interventi strutturali e l'impianto di nuove strutture aziendali sono consentiti nei limiti e con le modalità previste nelle relative sottozone C1 e C2. Il progetto delle nuove strutture aziendali dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- **altezza massima degli edifici di mt. 7 su tutti i lati; nel caso di tettoie mobili o fisse, destinate alla conservazione di paglia e fieno, il limite massimo di altezza è elevato a mt. 10;**
- **i manufatti da realizzare, salvo che per gli allevamenti zootecnici, dovranno essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore all'1% della superficie aziendale complessiva;**
- **l'appezzamento di pertinenza dei manufatti dovrà essere oggetto di atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura del richiedente, in cui sia specificato l'avvenuto asservimento ai nuovi manufatti;**
- **i fabbricati per gli allevamenti zootecnici dovranno sorgere ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle singole case di abitazione esistenti, a 250 metri dai nuclei residenziali esistenti o previsti ed a 300 metri dal perimetro del centro abitato. Qualora i fabbricati siano destinati ad allevamenti intensivi avicunicoli o suinicoli, la distanza dalle singole abitazioni non dovrà essere inferiore a 200 metri, quella dai nuclei residenziali e dal perimetro dei centri abitati non inferiore a 500 metri;**
- **i fabbricati destinati agli allevamenti dovranno altresì distare ad almeno 500 metri dalle aree di alimentazione delle sorgenti ed essere protetti da adeguata zona di rispetto, anche munita di**

recinzioni e di opportune schermature arboree, che al suo interno ricomprenda gli impianti di raccolta e trattamento dei reflui zootecnici.

3. Le prescrizioni di cui al precedente comma, fatte comunque salve le norme igienico-sanitarie, non si applicano nel caso in cui le abitazioni esistenti costituiscano parte integrante dell'azienda agraria.

4. È ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lacunaggio e fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a mq. 2000, previa redazione di uno studio di compatibilità ambientale.

5. Gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, di ampliamento e di sopraelevazione di edifici esistenti, dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni di seguito indicate, salvo quanto diversamente stabilito per ciascuna delle sottozone C1 e C2 di cui ai successivi articoli:

- i tetti dovranno essere a falda e con elementi di copertura in laterizio;
- non è consentita la realizzazione di balconi o di altri corpi aggettanti;
- la parte interrata dell'edificio dovrà essere contenuta nel perimetro della proiezione a terra dell'edificio medesimo;
- dovranno essere realizzati materiali di finitura e serramenti tradizionali (intonaco, laterizi, pietra a faccia vista, infissi in legno e persiane alla romana);
- è ammesso l'utilizzo di elementi architettonici legati alla adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all'impiego di energie rinnovabili;
- non sono ammessi interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione per i beni censiti nella Carta apposita del Piano.

6. Per quanto riguarda le superfici scoperte dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le superfici esterne possono essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati e le relative pavimentazioni dovranno escludere coperture asfaltate;
- i piazzali e le strade potranno essere realizzati in terra battuta, breccia o materiali analoghi, con esclusione di coperture asfaltate;
- è ammessa la realizzazione di accessi carrabili asfaltati per una lunghezza massima di metri 20, esclusivamente in corrispondenza dell'innesto sulla viabilità di ordine superiore, se anch'essa asfaltata;
- è vietata la costruzione di recinzioni in muratura.

7. Sono altresì consentite:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria del solo patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore di ogni Piano, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 380/2001, nonché quelli per adeguare gli stessi edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sul solo patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del Piano, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001;
- gli eventuali cambiamenti delle destinazioni d'uso finalizzati a servizi pubblici e comunque di pubblica utilità o ad attività terziarie compatibili, che siano ad ogni modo conformi con le finalità dell'area protetta, con le caratteristiche preesistenti degli edifici ed attuati senza aumenti di superficie o volume e senza aumento del carico urbanistico;
- le opere di adeguamento igienico-sanitario e di adeguamento strutturale del solo patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del Piano, purché con finalità strettamente connesse alle attività agrituristiche e agro-ambientali;

- la demolizione di edifici particolarmente degradati o causa di particolare degrado del territorio, sia pure oggetto di regolare procedimento di condono edilizio, e la rispettiva ricostruzione anche con delocalizzazione dell'area di sedime dei fabbricati, esclusivamente ove si tratti di interventi inseriti all'interno di più ampie azioni di riqualificazione ambientale e/o paesaggistica, e sempre a condizione che l'edificio ricostruito non superi la precedente superficie al suolo e la cubatura di quello demolito;
 - gli interventi necessari al risanamento igienico-sanitario delle strutture agro-zootecniche nei nuclei aziendali esistenti nonché limitati ampliamenti dei fabbricati produttivi o nuovi insediamenti aziendali, purché connessi all'esercizio delle attività agricole e subordinati alle condizioni previste per ciascuna delle sottozone C1 e C2 di cui ai successivi articoli; in ciascuna delle predette sottozone sono specificati gli indici edificatori per annessi (fienili e silos) e per stalle e abitazioni rurali; queste ultime non potranno eccedere il 50% della cubatura calcolata in base all'indice specifico previsto nella singola sottozona; tali interventi dovranno essere coordinati all'interno di un piano di utilizzazione aziendale, secondo le forme e le modalità eventualmente previste dallo strumento urbanistico generale dei Comuni interessati, da sottoporre unicamente all'Ente di Gestione per la relativa approvazione;
 - il piano di utilizzazione aziendale di cui al precedente punto deve essere redatto e firmato da un agronomo o da un esperto forestale.
7. Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle debbono essere mantenute all'esterno di una fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua non stagionali, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'ambiente ripariale o comunque di non comprometterlo; le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.>>

TITOLO SESTO - CAPO I – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone C

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle zone C sono consentite le attività agro-silvo-pastorali secondo gli usi tradizionali, nei limiti dettati per ciascuna delle sottozone C1 e C2 di cui ai successivi articoli, ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità, purché connessa con le attività agro-silvo-pastorali.

2. Le colture protette ed i vivai sono consentiti nei limiti previsti per ciascuna delle sottozone C1 e C2 di cui ai successivi articoli.

3. Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle debbono essere mantenute all'esterno di una fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d'acqua non stagionali, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'ambiente ripariale o comunque di non comprometterlo; nei fondovalle e nelle aree a rischio di erosione è inoltre incentivata la trasformazione in prato-pascolo delle superfici a seminativo.

4. Sono incentivate le trasformazioni delle attività produttive in agricoltura biologica.

5. Sono altresì consentite le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti nella Regione Lazio e la riutilizzazione delle strutture esistenti per turismo rurale e ambientale nelle misure previste per ciascuna delle sottozone C1 e C2 di cui ai successivi articoli.

6. Sono inoltre consentiti eventuali cambiamenti delle destinazioni d'uso finalizzati a servizi pubblici e comunque di pubblica utilità o ad attività terziarie compatibili, che siano ad ogni modo conformi con le finalità dell'area protetta.

7. È consentita la raccolta dei prodotti naturali secondo le norme vigenti in materia nella Regione Lazio e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Parco di Veio.>>

TITOLO SESTO- CAPO I – ART.: Articolazione in sottozone delle zone C

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La disciplina generale delle zone C è integrata con riferimento alle seguenti due sottozone:

a) sottozone C1, di protezione delle aree a coltivazione estensiva;

b) sottozone C2, di protezione dell'agricoltura frutticola e orticola e della agricoltura a carattere urbano e periurbano.>>

TITOLO SESTO - CAPO II – Sottozone C1 di protezione delle aree a coltivazione estensiva

Si propone di suddividere il CAPO II del Titolo Sesto nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone C1)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone C1)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone C1)

TITOLO SESTO - CAPO II – Art.: Finalità delle sottozone C1

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le sottozone C1 di protezione delle aree a coltivazione estensiva riguardano aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono il mantenimento e la valorizzazione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva.>>

TITOLO SESTO- CAPO II – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone C1

Se ne propone il seguente testo, da integrare con il comma 12.1 dell'art. 26 delle Norme tecniche Attuative proposte:

<<1. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni in materia di agriturismo, è consentita la riutilizzazione delle strutture esistenti per turismo rurale e ambientale nella misura di 1 posto letto per ettaro dell'azienda, per ristorazione nella misura di 2 coperti per ettaro dell'azienda con un tetto massimo di 25 posti letto e 50 coperti per azienda e per la realizzazione di fattorie scuola e attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico.

2. Sono consentiti gli interventi necessari al risanamento igienico-sanitario delle strutture agro-zootecniche nei nuclei aziendali esistenti nonché limitati ampliamenti dei fabbricati produttivi o nuovi insediamenti aziendali, purché connessi all'esercizio delle attività agricole e subordinati alle seguenti condizioni:

dimensioni aziendali superiori ai 30 ettari;

la Superficie Aziendale Utile (SAU) dell'azienda non dovrà essere inferiore all'80% delle superficie totale;

l'indice di edificabilità complessivo dovrà risultare pari o inferiore a 0,005 mc/mq per abitazioni e stalle, cui potranno essere aggiunti 0,0015 mc/mq per annessi (fienili e silos);

indipendentemente dalle dimensioni aziendali la cubatura massima realizzabile dovrà essere inferiore a 5.000 metri cubi, esclusi fienili e silos;

tutti gli interventi dovranno essere coordinati all'interno di un piano di utilizzazione aziendale, secondo le forme e le modalità previste dal P.R.G. vigente dei Comuni interessati, da sottoporre unicamente all'EdG per la relativa approvazione.

3. È prescritta l'applicazione delle norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti approvate con deliberazione 15.2.2000, n. 411, della Giunta Regionale del Lazio e

successive modificazioni inerenti l'applicazione della Misura III.1 del Piano di Sviluppo rurale della Regione Lazio 2000-2006; per quanto non specificatamente previsto da tali norme si deve fare riferimento al Codice di Buona Pratica Agricola normale.>>

TITOLO SESTO - CAPO II – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone C1

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone C1 sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo secondo le rotazioni tipiche dell'Agro Romano e dei territori limitrofi ad esso. Eventuali nuove coltivazioni orticole o frutticole sono consentite previo studio d'inserimento ambientale e paesaggistico, da sottoporre all'approvazione dell'Ente di Gestione.

2. Il pascolo è consentito nel limite di carico di 1,4 Unità Bovine Adulte (UBA) o di 9 unità ovine; non sono consentiti allevamenti a stabulazione fissa con dimensione superiore a 80 UBA, comunque vincolati al carico di bestiame di 1,4 UBA/ha foraggero.

3. Le colture protette con impianti fissi sono consentite per una estensione non superiore al 5% della superficie aziendale e comunque per impianti superiori a mq. 1.000 è necessario uno studio di valutazione ambientale, secondo le forme e le modalità previste dal P.R.G. dei Comuni interessati, da sottoporre unicamente all'Ente di Gestione per la relativa approvazione.

4. Sono altresì consentite le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti in materia nella Regione Lazio.>>

TITOLO SESTO - CAPO III – Sottozone C2 di protezione dell'agricoltura frutticola orticola e dell'agricoltura a carattere urbano e periurbano

Si propone di suddividere il CAPO III del Titolo Sesto nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone C2)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone C2)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone C2)

TITOLO SESTO - CAPO III – Art.: Finalità delle sottozone C2

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le sottozone C2 riguardano aree connotate da una significativa e consolidata ovvero potenziale presenza di attività agricole e zootecniche di tipo prevalentemente intensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono in mantenimento ovvero la promozione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva.

2. Appartengono inoltre alle sottozone C2 le aree agricole a carattere urbano e periurbano connotate da coltivazioni di tipo orto-frutticolo, che per caratteri colturali e per localizzazione possono candidarsi al ruolo di aziende agricole multifunzionali, sviluppando attività fruttive ed agro-ambientali a servizio della comunità locali, nonché le aree caratterizzate dalla presenza di orti urbani.>>

TITOLO SESTO- CAPO III – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone C2

Se ne propone il seguente testo, da integrare con il comma 12.2 dell'art. 26 delle Norme tecniche Attuative proposte:

<<1. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni in materia di agriturismo, è consentita la riutilizzazione delle strutture esistenti per turismo rurale e ambientale nella misura di 2 posti

letto per ettaro dell'azienda, per ristorazione nella misura di 4 coperti per ettaro dell'azienda con un tetto massimo di 25 posti letto e 50 coperti per azienda e per la realizzazione di fattorie scuola e attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico.

2. Sono consentiti gli interventi necessari al risanamento igienico-sanitario delle strutture agro-zootecniche nei nuclei aziendali esistenti nonché limitati ampliamenti dei fabbricati produttivi o nuovi insediamenti aziendali, purché connessi all'esercizio delle attività agricole e subordinati alle seguenti condizioni:

- dimensioni aziendali superiori ai 10 ettari;
- la Superficie Aziendale Utile (SAU) dell'azienda non dovrà essere inferiore all'80% delle superficie totale;
- l'indice di edificabilità complessivo dovrà risultare pari o inferiore a 0,001 mc/mq per abitazioni e stalle, cui potranno essere aggiunti 0,003 mc/mq per annessi (fienili e silos);
- indipendentemente dalle dimensioni aziendali la cubatura massima realizzabile dovrà essere inferiore a 5.000 metri cubi, esclusi fienili e silos;
- tutti gli interventi dovranno essere coordinati all'interno di un piano di utilizzazione aziendale, secondo le forme e le modalità previste dal P.R.G. dei Comuni interessati, da sottoporre unicamente all'Ente di Gestione per la relativa approvazione.

3. Sono consentiti gli impianti vivaistici previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, purché una superficie non inferiore ad un quarto di quella totale del vivaio sia destinata alla produzione di piante autoctone: il relativo progetto dovrà specificare le fonti di approvvigionamento del materiale vegetale, i substrati, i sistemi ed i metodi per la prevenzione della diffusione di fitopatologie, i metodi di coltivazione adottati, a adozione di idonee certificazioni fitosanitarie e gli eventuali interventi di mitigazione degli impatti ambientali. Per impianti superiori a mq. 2.000 è necessario uno studio di valutazione ambientale, secondo le forme e le modalità previste dal P.R.G. dei Comuni interessati, da sottoporre unicamente all'EdG per la relativa approvazione.>>

TITOLO SESTO - CAPO III – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone C2

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone C2 sono consentite le coltivazioni di piccole dimensioni secondo le rotazioni tipiche dell'Agro Romano e dei territori limitrofi ad esso.>>

ART. 27, 12.3 SOTTOZONA C3 – AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Si fa presente che ai sensi del punto 3) della lettera f) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 20/1997 la <<zona di protezione>> così come ogni sua sottozona è quella <<nella quale, ..., continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristica>>, dove peraltro sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria ed interventi di restauro e risanamento conservativo che sono riferiti comunque a costruzioni moderne e non certo antiche: ne deriva che appare del tutto incongrua una destinazione a sottozona C3 delle aree di interesse archeologico, che riguardano zone e strutture del passato che riguardano sempre e comunque interventi di trasformazione del territorio operati dall'uomo e che in quanto tali debbono rientrare più propriamente nella <<**zona di promozione economica e sociale**>>, perché è quella che per legge è <<da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione>>.

Si propone pertanto di abrogare del tutto il comma 12.3 dell'art. 27 delle Norme Tecniche Attuative, trasferendone l'intero testo nel comma 8.1 dell'articolo 28 delle medesime Norme, il cui titolo va sostituito con il seguente:

<<Aree di valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale>>

CAPO III - ART. 28 DELLE NORME ATTUATIVE PROPOSTE

Si propone di inserire tra il CAPO II ed il CAPO III, dopo il Titolo Sesto, il **TITOLO SETTIMO** dedicato alla "Organizzazione particolare del territorio: zone D di promozione economica e sociale" e suddiviso nei seguenti Capi:

CAPO PRIMO : disciplina generale delle zone "D" e loro articolazione in sottozone

CAPO SECONDO: Sottozona D1 "Aree di valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale"

CAPO TERZO: Sottozona D2 "Infrastrutture di interesse generale"

CAPO QUARTO: Sottozona D3 "Recupero e riqualificazione ambientale delle aree parzialmente edificate"

CAPO QUINTO: Sottozona D4 "Aree a trasformazione consolidata"

CAPO SESTO: Sottozona D5 "Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole, o le attività con esse compatibili"

CAPO SETTIMO: Sottozona D6 "Servizi sportivi, ricreativi e per il tempo, libero"

TITOLO SETTIMO – CAPO I: Disciplina generale delle zone D e loro articolazione in sottozone

Si propone di suddividere il CAPO I del Titolo Settimo nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle zone D)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle zone D)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone D)

Art. (Articolazione in sottozone delle zone D)

TITOLO SETTIMO – CAPO I: ART.: Finalità delle zone D

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le zone D di promozione economica e sociale interessano generalmente aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione e complessi edificati comunque sempre in relazione funzionale con le relative aree naturali protette.

2. Nelle zone D l'azione del Piano è volta al mantenimento ed al rafforzamento del ruolo di connessione ambientale e paesaggistica ed alla promozione della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali, nonché allo sviluppo di attività economiche compatibili e sostenibili ed al consolidamento ed alla riqualificazione del sistema infrastrutturale ed insediativo.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO I – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle zone D

Se ne propone il seguente testo, da integrare con l'art. 28 delle Norme tecniche Attuative proposte:

<<1. Nelle zone D sono consentiti, nel rispetto delle esigenze e degli obiettivi di tutela delle aree naturali protette, gli interventi volti ad assicurare la necessaria dotazione di servizi per le comunità locali e per la fruizione pubblica dell'area protetta.

2. Gli interventi di edificazione anche ex novo sono consentiti nei limiti di quanto espressamente previsto in ciascuna delle sottozone D1, D2, D3, D4, D5 e D6 di cui ai successivi articoli, nonché nelle schede di intervento di predisposizione ed integrazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale.

3. Non sono ammessi interventi di ristrutturazione né di demolizione e ricostruzione per tutti i beni censiti nella Carta apposita del Piano.>>

TITOLO SETTIMO - CAPO I – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone D

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle zone D sono consentite, nel rispetto delle esigenze e degli obiettivi di tutela delle aree naturali protette, tutte quelle attività che sono volte ad assicurare la necessaria dotazione di servizi per le comunità locali e per la fruizione pubblica dell'area naturale protetta.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO I – ART.: Articolazione in sottozone delle zone D

Se ne propone il seguente testo:

<<1. La disciplina generale delle zone D è integrata con riferimento alle seguenti sei sottozone:

- a) sottozone D1, relative alle aree di valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale;
- b) sottozone D2, relative alle infrastrutture di interesse generale;
- c) sottozone D3, relative al Recupero e riqualificazione ambientale delle aree parzialmente edificate;
- d) sottozone D4, relative alle aree a trasformazione consolidata;
- e) sottozone D5, relative Aree per la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole, o le attività con esse compatibili;
- f) sottozone D6, relative ai servizi ricreativi, sportivi e per il tempo libero.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO II – SOTTOZONE D1

Si propone di suddividere il CAPO II del Titolo Settimo nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone D1)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D1)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D1)

TITOLO SETTIMO- CAPO II – Finalità delle sottozone D1

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le sottozone D1 comprendono complessi di interesse archeologico e storico-monumentale per i quali occorre prevedere specifici interventi di valorizzazione.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO II – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D1

Se ne propone il seguente testo, da integrare tanto con il comma 12.3 dell'art. 27 quanto con il comma 8.1 dell'art. 28 delle Norme Tecniche Attuative proposte:

<<1. Nelle sottozone D1 sono consentiti tutti quegli interventi che, sulla base di un progetto unitario, possono prevedere, oltre che ad interventi di miglioramento ambientale e paesistico, di restauro e di risanamento conservativo, anche interventi per il miglioramento della fruizione

delle relative aree o nuove edificazione destinate a strutture pubbliche o di uso pubblico, quali musei, antiquarium o centri di osservazione e studio.>>

TITOLO SETTIMO - CAPO II – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D1

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone D2 sono consentite tutte quelle attività che sono volte ad assicurare la necessaria fruizione pubblica di tutti i complessi di interesse archeologico e storico-monumentale dell'area naturale protetta.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO III – SOTTOZONE D2

Si propone di suddividere il CAPO III del Titolo Settimo nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone D2)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D2)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D2)

TITOLO SETTIMO- CAPO III – Finalità delle sottozone D2

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le sottozone D2 sono individuate per consentire, in via specifica, sia gli interventi di ammodernamento e di potenziamento delle infrastrutture di interesse generale esistenti sia gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture.

2. Le sottozone D2 comprendono anche le aree sulle quali si prevede la realizzazione di nuove attrezzature ovvero la ristrutturazione di quelle esistenti con funzione di servizio all'area naturale protetta, su iniziativa diretta dell'Ente di Gestione ovvero su iniziativa di soggetti pubblici e/o privati.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO III – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D2

Se ne propone il seguente testo, da integrare con il comma 8.2 dell'art. 28 delle Norme Tecniche Attuative proposte:

<<1. Nelle sottozone D2 sono consentite le seguenti strutture per servizi pubblici e privati:

- a) pubblici esercizi;
- b) attività ricettive, limitate a ostelli e campeggi, nei limiti dei posti letto previsti nel Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale;
- c) attività direzionali e uffici aperti al pubblico, limitatamente a quelle di pertinenza dell'Ente regionale Parco di Veio e del XX Municipio del Comune di Roma;
- d) strutture per l'educazione e la formazione ambientale;
- e) strutture culturali, limitate a musei, sedi espositive, biblioteche;
- f) strutture associative;
- g) strutture ricreative all'aperto, locali di spettacolo, escluse le discoteche;
- h) strutture religiose;
- i) strutture sanitarie e assistenziali, limitate a ambulatori e centri di primo soccorso, ricoveri per animali.

2. Le strutture di cui al precedente comma sono realizzate mediante recupero e rifunzionalizzazione di spazi e manufatti esistenti, nel rispetto delle disposizioni dettate al

riguardo dalle presenti norme relativamente alle componenti e agli elementi territoriali interessati, potendo essere realizzati mediante nuova edificazione soltanto laddove:

- vengano interessati immobili compresi nel sistema di paesaggio dei pianori;
- l'insieme degli edifici esistenti e previsti sia contenuto entro un indice di fabbricabilità territoriale pari a 10 mc/ha.

3. I progetti di sistemazione sono tenuti a rispettare le disposizioni del capo II della legge regionale 6 luglio 1998, n.24, relative al territorio interessato.

4. Le sistemazioni previste dai progetti sono realizzate, ove non lo siano a opera dell'Ente di Gestione del Parco di Veio, a opera dei Comuni, singoli o associati, le cui circoscrizioni amministrative siano interessate dal Parco di Veio, alla stregua di idonee convenzioni con lo stesso Ente Parco di Veio, che regolino altresì la gestione, da parte dei medesimi Comuni, delle relative attrezzature.

5. Nelle sottozone D2 sono consentiti inoltre i seguenti interventi, impianti ed opere con funzioni di servizio per l'area naturale protetta:

- attrezzature di accesso all'area naturale protetta;
- attrezzature sociali;
- infrastrutture ambientali;
- parcheggi pubblici di attestamento;
- aree attrezzate per la sosta ed il ristoro;
- case del parco;
- punti di vendita dei prodotti agricoli del parco;
- scuole didattiche;
- recupero di casali e manufatti edilizi;
- piste ciclo-pedonali;
- percorsi-natura.>>

TITOLO SETTIMO - CAPO III – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D2

Se ne propone il seguente testo:

<<1. I progetti di sistemazione individuano puntualmente le attività incompatibili, o comunque incoerenti, con gli ambiti interessati, e ne disciplinano le modalità e i tempi di rilocalizzazione.

2. Nelle sottozone D1 sono comunque consentite tutte quelle attività che sono volte ad assicurare la necessaria dotazione di servizi per le comunità locali e per la fruizione pubblica dell'area naturale protetta.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO IV – SOTTOZONE D3

Si propone di modificare il titolo del comma 8.3 dell'art. 28 con il seguente:

<<Recupero e riqualificazione ambientale delle aree parzialmente edificate>>.

Si propone di suddividere il CAPO IV del Titolo Settimo nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone D3: piani di recupero ambientale)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D3)

Art. (Presentazione del Piano di Recupero Ambientale di iniziativa privata)

Art. (Contenuti del Piano di Recupero Ambientale)

Art. (Procedura di approvazione ed attuazione del Piano di Recupero Ambientale)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D3)

Si propone di cancellare l'intero testo del comma 8.3 dell'art. 28 e di sostituirlo disarticolandolo nel testo degli articoli seguenti.

Motivazione - Con deliberazione n. 32 del 9.12.2009 è stato direttamente adottato il Piano di Assetto del Parco di Veio da parte di un Consiglio Direttivo ridotto a sei membri (a causa della mancata sostituzione del cons. dimissionario Alberto Gaffi) ma costituito a quel momento soltanto da quattro membri, a causa della astensione forzata degli allora consiglieri Tullio Cardarelli e Filippo Gasparri che in data 5.11.2009 hanno dichiarato di essere in conflitto di interessi in quanto proprietari di beni immobili situati nel Parco di Veio, dopo avere però contribuito alla redazione del piano di assetto.

Quello adottato il 9.12.2009 non è stato nemmeno un Piano compiuto e comunque finito del tutto: lo si evince chiaramente dalla delibera n. 32 di pari data pubblicata sul sito con cui è stato dato <<**mandato al Direttore-Coordiatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009**>>.

Dalle premesse della delibera di adozione si evince che il 9.12.2009 sono state approvate 2 distinte votazioni riguardo a:

- <<**inserimento di aree agricole non di pregio in zona D**>>;

- <<**inserimento di aree agricole non di pregio suscettibili di trasformabilità in zona D5**>>.

Dal confronto anche con la nota allegata alla lettera dell'allora Vicepresidente Arch. Enrico Pane prot. 4237 del 2.12.2009 (da lui stesso resa nota) si desume che non solo una settimana prima della adozione del Piano di Assetto, ma addirittura con la stessa delibera di adozione sia stato votato un Piano di Assetto del Parco di Veio con l'elaborato A7 (relativo alla "Carta organizzazione territorio") e l'elaborato A3 (relativo alle "Norme Tecniche Attuative") che non riportavano a quel momento né la individuazione cartografica né la disciplina delle sottozone D5, dal momento che, come già precedentemente detto, proprio con tale delibera è stato dato <<**mandato al Direttore-Coordiatore del Piano di Assetto di apportare agli elaborati di Piano gli adeguamenti conseguenti alle Deliberazioni preliminari di cui al verbale della seduta del 9/12/2009**>>.

Nei successivi 20 giorni l'Arch. Salvatore Codispoti, che il 9.12.2009 aveva <<**espresso, in merito alla ... deliberazione, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della stessa**>>, ha provveduto ad "adeguare" il Piano ed ha integrato le Norme Tecniche di Attuazione introducendovi la nuova sottozona D5 (relativa alla trasformabilità delle aree agricole) con la stessa identica disciplina che era stata data precedentemente (quanto meno fin dal Piano proposto il 2.12.2009, come si evince dalla sopra citata nota allegata alla lettera del Vicepresidente) anche alle sottozone D3 (punto 1 del comma 8.1 dell'art. 28 della NTA), dove è possibile realizzare però anche nuovi campeggi (punto 2) ed ulteriori abitazioni residenziali nell'ambito di piani di recupero dei nuclei sorti spontaneamente (punto 3): anziché traslare tale disciplina per assegnarla esclusivamente alle nuove sottozone D5, il Direttore l'ha mantenuta anche per il punto 1) delle sottozone D3, con un chiaro doppiopione.

Il Direttore sembra avere "interpretato" la 1° votazione sull'<<**inserimento di aree agricole non di pregio in zona D**>>, che non sono meglio specificate e che deve avere inteso come sottozona D3, comunque differente secondo lui dalle sottozone D5 per il solo fatto di essere <<**suscettibili di trasformabilità**>>, senza preoccuparsi più di tanto che fra le 2 non ci fosse differenza di disciplina, con un chiaro doppiopione e con evidente disparità di trattamento a favore dei proprietari delle aree destinate a sottozona D3.

A conferma viene la *legenda* dei 4 elaborati grafici relativi alla "organizzazione del territorio", pubblicati sul sito, dove risulta che tanto le sottozone D3 quanto le sottozone D5 hanno la stessa denominazione di "Valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio agricolo".

Si propone pertanto di non considerare più le sottozone D3 alla stregua della casistica di cui al punto 1) del comma 8.2 dell'art. 28 delle Norme Tecniche Attuative proposte, perché – come già rilevato – è la stessa delle sottozone D5, a cui vanno pertanto destinate le sottozone D3 che ne presentano le stesse caratteristiche.

Si propone altresì di non considerare più le sottozone D3 alla stregua della casistica di cui al punto 2) del comma 8.2 dell'art. 28 delle Norme Tecniche Attuative proposte, perché consente la realizzazione di nuovi campeggi all'interno del Parco di Veio, che non ne ha comunque alcun bisogno dal momento che ne ha già tre al suo interno ("Flaminio Village" a sud sul versante Flaminia Nuova, "Seven Hills" ad ovest sul versante Cassia ed "Happy" al centro) ed uno ad ovest ma all'esterno del Parco sulla Tiberina, versante Flaminia.

TITOLO SETTIMO- CAPO IV – ART. ...:Finalità delle sottozone D3

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le sottozone D3 comprendono insediamenti già parzialmente realizzati a destinazione residenziale, produttiva e di servizio, per i quali occorre procedere ad un recupero e ad una riqualificazione ambientale.

2. Gli strumenti principali per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma sono in particolare i *Piani di Recupero Ambientale*, così come previsti e disciplinati dagli articoli seguenti.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO IV – ART. ...: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D3

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone D3, al fine di garantire una loro migliore integrazione nel territorio del Parco di Veio ed una conservazione attiva della natura, sono previsti ed incentivati in generale tutti gli interventi di riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento dell'inserimento ambientale e paesistico degli edifici già realizzati ed agli interventi di recupero ambientale e paesistico degli spazi ancora aperti alla data di entrata in vigore del presente Piano.

2. Per il fine di cui al precedente comma, il recupero e la riqualificazione ambientale possono avvenire attraverso:

a) *interventi diretti* di attuazione del presente Piano, realizzabili sulla base di progetti per i quali lo strumento urbanistico generale dei Comuni interessati prevede il rilascio del permesso di costruire) o la semplice dichiarazione di inizio di attività, previo rilascio comunque per essi del nulla osta da parte dell'Ente di gestione del Parco di Veio;

b) *interventi indiretti* di attuazione del presente Piano, realizzabili sulla base di singoli e distinti *progetti esecutivi di riqualificazione ambientale e/o di Piani di Recupero Ambientale* di iniziativa pubblica e/o privata da attuarsi attraverso piani e progetti esecutivi preferibilmente assistiti da convenzione.

3. Nelle sottozone D3, con specifico riguardo al patrimonio edilizio ivi esistente, possono essere pertanto consentiti *interventi diretti* di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché di ristrutturazione urbanistica, con previsione anche di demolizione e ricostruzione nel medesimo luogo di nuovi edifici che non superino l'altezza, il volume e gli ingombri di quelli demoliti ed *interventi indiretti* da realizzarsi sulla base di distinti e specifici *progetti esecutivi di riqualificazione ambientale* che siano relativi ad opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione

e spazi di verde attrezzato) e che possono essere redatti, proposti ed attuati, oltre che dall'Amministrazione Comunale preposta, anche a cura e spese dei Consorzi dei proprietari degli immobili ricadenti nei nuclei abusivi non perimetrati e comunque nelle zone parzialmente antropizzate, anche a scomputo degli oneri concessori, laddove previsto e consentito dai Comuni interessati.

4. Nelle sottozone D3, con specifico riguardo alle aree libere ed inedificate, sono altresì consentiti *interventi indiretti* di nuova costruzione, sia residenziale che non residenziale, da realizzarsi sulla base di specifici *Piani di Recupero Ambientale*, redatti, proposti ed attuati, oltre che dalla Amministrazione Comunale interessata, anche a cura e spese dei Consorzi dei proprietari degli immobili ricadenti nei nuclei abusivi non perimetrati e comunque nelle zone parzialmente antropizzate, anche a scomputo degli oneri concessori, laddove previsto e consentito dai Comuni interessati.

5. I *Piani di Recupero Ambientale* possono essere estesi a ricomprendere sia gli *interventi diretti* che i *progetti esecutivi di riqualificazione ambientale*.

6. Nell'ambito delle sottozone D3 sono comunque consentiti i seguenti interventi, impianti ed opere:

interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dalla lettera a) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;

interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dalla lettera b) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;

interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dalla lettera c) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;

interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla lettera d) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;

interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dalla lettera f) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;

interventi di nuova costruzione ad uso residenziale;

interventi di nuova costruzione ad uso residenziale-ricettivo (*bred and breakfast*);

interventi di nuova costruzione ad uso agrituristico;

interventi di nuova costruzione per annessi agricoli;

fognature;

piccoli impianti di depurazione delle acque reflue;

rete idrica;

rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

illuminazione pubblica;

aree per parcheggio pubblico e privato;

aree per verde pubblico attrezzato;

scuole di quartiere, laddove strettamente necessarie;

nuovi ambulatori, se non altrimenti ricavabili con un riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente;

nuove biblioteche, se non altrimenti ricavabili con un riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente;

impianti vivaistici;

impianti sportivi pubblici e privati;

aree di sosta per il ristoro all'aperto;

aree di vendita di prodotti artigianali e tipici del Parco di Veio.>>

CAPO IV – ART. ...: Presentazione del Piano di Recupero Ambientale di iniziativa privata

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Per le finalità di cui al precedente articolo, i proprietari delle aree comprese nei nuclei non perimetrati e comunque nelle zone parzialmente antropizzate ricadenti all'interno delle sottozone D3, eventualmente riuniti in Consorzio legalizzato secondo le norme del Codice Civile, possono presentare all'Ente di Gestione del Parco di Veio dei *Piani di Recupero Ambientale*, ognuno dei quali può riguardare anche l'intera sottozona in cui ricade oppure una parte di essa, rispettando in tal caso quanto meno i seguenti parametri:

- a) il nucleo minimo da poter porre ad oggetto del Piano di Recupero Ambientale deve riguardare almeno 10 fabbricati iscrivibili in un raggio di almeno 200 metri lineari, con distanza non superiore a 500 metri lineari dalla più vicina strada carrabile di accesso già esistente;
- b) il comprensorio comunque individuato e proposto secondo una perimetrazione eventualmente anche inferiore a quella dell'intera sottozona D3 dovrà essere relativo ad una superficie complessiva rispetto alla quale la percentuale dei lotti liberi inedificati non può essere comunque superiore al 45% del nucleo complessivo dei lotti già edificati;
- c) la volumetria totale di nuova edificazione, di tipo sia residenziale che non residenziale, così come prevista dal *Piano di Recupero Ambientale* all'interno dei lotti ancora liberi, non potrà comunque essere superiore al 30-40% delle volumetrie complessivamente già realizzate;
- d) i fabbricati di nuova edificazione dovranno comunque essere concentrati prioritariamente a ridosso degli edifici esistenti (eccezion fatta per i manufatti non residenziali), nel rispetto ad ogni modo della salvaguardia delle visuali e delle eventuali emergenze archeologiche e storico-monumentali o naturalistiche (così come rispettivamente disciplinate dalle presenti norme ed individuate con apposita e corrispondente simbologia negli elaborati prescrittivi di Piano), nonché nel rispetto delle dimensioni dei lotti minimi prescritti dai PTP e/o dal PTPR.

2. I titolari della proposta di Piano di Recupero Ambientale devono rappresentare almeno il 75% del valore del comprensorio perimetrato, calcolato sulla base dell'imponibile catastale, ed almeno il 51% della superficie territoriale costituita dai lotti già edificati. Non possono concorrere al raggiungimento della suddetta aliquota:

- a) le costruzioni illegittimamente realizzate per le quali non sia stata presentata istanza di condono edilizio o per le quali tale istanza sia stata già rigettata;
- b) le costruzioni illegittimamente realizzate dopo il 31 dicembre 1993 o che, comunque, non abbiano titolo per la presentazione della istanza di condono;
- c) gli immobili acquisiti al patrimonio del Comune per effetto degli articoli 18 e 19 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) gli immobili la cui proprietà sia in corso di contestazione mediante procedimento giudiziale, salvo che i soggetti interessati non aderiscano alla proposta di Piano.

3. I proprietari delle costruzioni illegittimamente realizzate, comunque del tutto incompatibili con le destinazioni e le norme del presente Piano, possono eventualmente concorrere al raggiungimento della aliquota di cui al precedente comma soltanto in caso di demolizione delle medesime costruzioni abusive e di loro ricostruzione nelle aree così come indicate alla lettera d) del precedente comma, previa accettazione da parte del resto del Consorzio dei proprietari.

4. I Piani di Recupero Ambientale, da presentare all'esame dell'Ente di Gestione del Parco di Veio ai fini della loro preventiva approvazione, devono recare la firma di tutti i proprietari proponenti, ovvero la firma di uno di essi, corredata da mandato collettivo di rappresentanza conferito dal resto dei proprietari, se non riuniti in Consorzio legalizzato, oppure la firma del legale rappresentante del Consorzio, qualora istituito, corredata da copia del verbale della

assemblea dei soci del medesimo Consorzio in cui è stato approvato almeno a maggioranza il relativo Piano di Recupero Ambientale.>>

TITOLO SETTIMO - CAPO IV – ART. ...: Contenuti del Piano di Recupero Ambientale

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Il Piano di Recupero Ambientale deve riguardare esclusivamente i seguenti contenuti, sulla base dei quali i proprietari aventi diritto alla presentazione della proposta potranno operare liberamente la loro scelta:

- a) destinazione dei lotti liberi inedificati ad agricoltura biologica, a serre e ad attività comunque compatibili, così come consentite dalle presenti norme per le sottozone D3, con priorità in tal caso di finanziamenti agevolati (erogabili dall'Ente Parco di Veio sulla base delle compatibilità del suo bilancio) ed edificazione riservata prevalentemente ai relativi annessi agricoli o ai manufatti di servizio;
- b) accorpamento dei lotti liberi inedificati in un comprensorio unitario, ai fini di un recupero e di una destinazione del latifondo perduto per uso agricolo e per attività complementari ecocompatibili, così come consentite dalle presenti norme per le sottozone D3, con priorità in tal caso di finanziamenti agevolati (erogabili dall'Ente Parco di Veio sulla base delle compatibilità del suo bilancio) ed edificazione riservata tanto ai relativi annessi agricoli o manufatti di servizio quanto alla residenza (anche e soprattutto di tipo ricettivo ed agrituristico, ivi compresa la ristorazione), pari al massimo al 40% delle cubature già realizzate;
- c) accorpamento dei lotti liberi inedificati in un comprensorio unitario, con cubatura sia residenziale (anche e soprattutto di tipo agrituristico, ivi compresa la ristorazione) che complementare non superiore al 30% delle volumetrie già realizzate, con previsione di un utilizzo gestionale privato delle aree lasciate libere sulla base delle destinazioni d'uso consentite dalle presenti norme per le sottozone D3;
- d) accorpamento dei lotti liberi inedificati in un comprensorio unitario, con cubatura sia residenziale che complementare pari al 40% delle volumetrie già realizzate, in caso di cessione gratuita totale o parziale all'Ente Parco e/o al Comune interessato delle aree rimanenti non edificate.

2. In ogni caso, ed in particolare nel caso di scelta dei contenuti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, il Piano di Recupero Ambientale deve prevedere i seguenti parametri urbanistici:

- a) una previsione insediativa generale, corredata dai relativi indici di densità comprensoriale e fabbricabilità territoriale;
- b) il reperimento degli *standard urbanistici* di cui al D. M. n. 1444 del 2.4.1968 nella misura complessiva di 22 mq/ab, distinti tra parcheggi pubblici, servizi pubblici e verde pubblico, in grado di soddisfare il fabbisogno degli abitanti sia già insediati che previsti con la nuova edificazione, ai sensi della successiva lettera d);
- c) l'individuazione delle aree soggette a speciali vincoli o sottratte all'edificazione, in forza di determinazioni del Piano di Recupero Ambientale e comunque per effetto dei vincoli e delle disposizioni del presente Piano di Assetto del Parco di Veio;
- d) la zonizzazione delle aree libere o parzialmente edificate, da destinare all'edificazione distinguendo, anche mediante apposita normativa di attuazione, le destinazioni d'uso previste fra quelle consentite per le sottozone D3 dalle presenti norme, nonché i parametri urbanistici, fondiari e tipologici;

- e) le opere di urbanizzazione primaria (strade e piazze e parcheggi pubblici; rete di acquedotto; rete di fognatura e sistemi di depurazione e smaltimento; reti di elettricità e gas) e secondaria, necessarie per l'edificazione esistente e per quella prevista ai sensi della precedente lettera d);
 - f) la descrizione del sistema delle reti e dei servizi esterni al nucleo per valutarne l'inserimento nel contesto insediativo, infrastrutturale, ambientale.
3. Prima della presentazione e formazione del Piano di Recupero Ambientale di cui ai precedenti commi, i Soggetti proponenti devono presentare all'Ente di Gestione del Parco di Veio una proposta di Piano preliminare che contenga:
- a) una *relazione* generale che illustri i principi ed i criteri di impostazione della proposta preliminare di Piano, anche ai fini dei suoi presupposti per ottenere l'erogazione di eventuali finanziamenti agevolati da parte dell'Ente Parco di Veio, la quantificazione dei pesi insediativi esistenti e previsti, con precisazione della quota a destinazione non residenziale, nonché una approfondita valutazione di sostenibilità urbanistica e ambientale di tali pesi insediativi.;
 - b) una *rappresentazione dello stato di fatto*, su base catastale in scala 1:2.000 aggiornata al 31 dicembre 1993 ed al 31 dicembre 2012 che individui: lo stato del frazionamento fondiario e delle relative costruzioni (i lotti, le costruzioni su di essi insistenti e le relative destinazioni d'uso); lo stato dell'iter di tutte le domande di condono edilizio; le proprietà che aderiscono alla proposta di Piano; le opere di urbanizzazione già realizzate o in corso di realizzazione;
 - c) un *prospetto quantitativo* in cui vengono individuati, lotto per lotto, i dati catastali (particelle, proprietà, volumetria, destinazione) e venga calcolata la nuova edificabilità teorica;
 - d) la *proposta di Piano preliminare* che indichi, su base aerofotogrammetrica aggiornata, gli elementi fondamentali di assetto quali: le principali infrastrutture da realizzare, con le eventuali connessioni esterne, le aree vincolate o sottratte all'edificazione e le norme relative ai vincoli esistenti; le aree principali da destinare a standard urbanistici; uno schema di ricomposizione fondiaria; gli interventi di recupero ambientale;
 - e) un *Piano finanziario preliminare* che indichi il costo, per categorie, delle opere di urbanizzazione e di recupero ambientale già sostenuti e da sostenere, nonché le relative fonti e modalità di copertura e garanzie finanziarie.>>

CAPO IV – ART. ...: Procedura di approvazione ed attuazione del Piano di Recupero Ambientale

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Dalla data di entrata in vigore del Piano di Assetto del Parco di Veio le *proposte di Piano preliminare* di Recupero Ambientale possono essere presentate all'Ente di Gestione del Parco di Veio e successivamente adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo del medesimo Ente, che costituirà perimetrazione definitiva dei nuclei, da sottoporre alla Amministrazione Comunale competente, ai fini del prosieguo del procedimento di approvazione anche da parte delle Amministrazioni Comunali interessate, secondo le rispettive procedure da esse stabilite.

2. Le proposte dei Piani definitivi di Recupero Ambientale, con i contenuti di cui al precedente articolo, devono essere presentate all'Ente Parco di Veio, ai fini della loro approvazione, entro e non oltre 150 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale che ha adottato la perimetrazione definitiva dei nuclei e ne ha definito modalità, strumenti e procedure per la formazione ed attuazione dei Piani definitivi.

3. I Piani definitivi di Recupero Ambientale, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione del Parco di Veio, seguono le forme e le modalità stabilite per essi dai rispettivi Comuni.

4. Condizione necessaria per l'esecuzione delle diverse e distinte opere previste da ognuno dei Piani di recupero Ambientale, una volta definitivamente approvato dalle rispettive Amministrazioni Comunali, è il rilascio del relativo nulla osta da parte dell'Ente Parco di Veio.>>

TITOLO SETTIMO - CAPO IV – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D3

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone D3 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- Abitative: abitazioni singole; abitazioni collettive (studentati, convitti, conventi, collegi, residenze sanitarie per anziani);
- residenziale-ricettiva (bred and breakfast);
- agrituristica;
- didattica e culturale;
- scientifica;
- agricola;
- artigianale;
- commerciale.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO V – SOTTOZONE D4

Si propone di suddividere il CAPO V del Titolo Settimo nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone D4)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D4)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D4)

TITOLO SETTIMO- CAPO V – Finalità delle sottozone D4

Se ne propone il seguente testo:

<<Le aree a trasformazione consolidata riguardano tutte le zone che sono state saturate dall'edificazione e che ricadono all'interno del Parco di veio anche per assicurarne la continuità territoriale>>

TITOLO SETTIMO- CAPO V – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D4

Si propone lo stesso testo del comma 8.4 dell'art. 28 delle Norme tecniche Attuative proposte.

TITOLO SETTIMO - CAPO III – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D4

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone D4 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziale;
- residenziale-ricettiva (*bred and breakfast*);
- agrituristica;
- didattica e culturale;
- scientifica;

- agricola;
- artigianale;
- commerciale.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO VI – SOTTOZONE D5

Si propone di confermare il titolo del comma 8.5 dell'art. 28 e di suddividere il CAPO VI del Titolo Settimo nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone D5)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D5)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D5)

TITOLO SETTIMO- CAPO VI – Finalità delle sottozone D5

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le sottozone D5 comprendono le aree relative al patrimonio edilizio esistente che debbono essere valorizzate e recuperate al fine di incentivare le utilizzazioni agricole o comunque le attività con esse compatibili >>

TITOLO SETTIMO- CAPO VI – ART.: Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D5

Se ne propone lo stesso testo del comma 8.5 dell'art. 28 delle Norme Tecniche Attuative proposte.

TITOLO SETTIMO - CAPO VI – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D5

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone D5 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziale;
- residenziale-ricettiva (*bed and breakfast*);
- agrituristica;
- didattica e culturale (scuole fattoria, attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico);
- agricola;
- commerciale (vendita diretta di prodotti agricoli).>>

TITOLO SETTIMO- CAPO VII – SOTTOZONE D6

Si chiede di aggiungere il CAPO VII con il seguente titolo:

<<**sottozona D6 - Servizi sportivi, ricreativi e per il tempo libero**>>

Si propone quindi di suddividere il CAPO VII del Titolo Settimo nei seguenti articoli:

Art. (Finalità delle sottozone D6)

Art. (Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D6)

Art. (Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D6)

TITOLO SETTIMO- CAPO VI – Finalità delle sottozone D6

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Le sottozone D6 comprendono le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di servizi e attività compatibili con l'ambiente e con le finalità dell'area naturale protetta, dove mantenere, riqualificare o realizzare le relative attrezzature.>>

TITOLO SETTIMO- CAPO VII – ART. : Interventi impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D6

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone D6 possono anche essere consentiti e incentivati interventi di miglioramento e di ristrutturazione degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, ivi comprese la ristrutturazione e la demolizione e la ricostruzione di nuovi edifici che non superino l'altezza, il volume e gli ingombri di quelli demoliti, nonché delle aree per le quali occorre la sistemazione ambientale delle pertinenze.

2. Nelle sottozone D6 sono comunque consentiti i seguenti interventi, impianti ed opere:

- centri sportivi;
- centri di servizi per la terza età;
- presidi fisioterapici;
- circoli ippici.>>

TITOLO SETTIMO - CAPO VII – ART.: Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D6

Se ne propone il seguente testo:

<<1. Nelle sottozone D6 sono consentite tutte quelle attività che sono volte ad assicurare la necessaria dotazione di servizi sportivi, ricreativi e per il tempo libero delle comunità locali.>>

TITOLO SETTIMO - CAPO VIII – ART.: schede di intervento

Se ne propone lo stesso testo dell'art. 29 delle Norme Tecniche Attuative proposte.

SOMMARIO PER UNA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

A titolo di sintesi riepilogativa si riporta di seguito il sommario delle Norme Tecniche di Attuazione così come proposte, con la relativa numerazione data al suo articolato: lascia capire come da una sua consultazione si possa immediatamente andare a consultazione la normativa cercata riguardo ad un determinato argomento.

SOMMARIO

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

CAPO PRIMO : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità ed obiettivi del Piano
- Art. 2 - Identità specifica del Parco e obiettivi generali
- Art. 3 - Catalogazione e tutela dei beni, monitoraggio ed informazione sullo stato dell'ambiente, delle risorse e dei diversi beni
- Art. 4 - Rapporti con i Piani di Bacino e la pianificazione paesistica
- Art. 5 - Cooperazione con altri Enti
- Art. 6 - Valutazione di Impatto Ambientale
- Art. 7 - Proposta del sistema di aree contigue
- Art. 8 - Entrata in vigore del Piano, validità, modifiche e aggiornamento
- Art. 9 - Elaborati del Piano
- Art. 10 - Risoluzione di eventuali antinomie

CAPO SECONDO : ATTUAZIONE DEL PIANO

- Art. 11 - Modalità e strumenti di attuazione
- Art. 12 - Studio di Inserimento Paesistico
- Art. 13 - Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale
- Art. 14 - Vigilanza e rapporti triennali sull'attuazione dei Piani dei Parchi
- Art. 15 - Nulla osta e verifica di ammissibilità
- Art. 16 - Contenuti del Regolamento

TITOLO SECONDO - DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO PRIMO : TUTELA DELLE RISORSE GEOMORFOLOGICHE, IDRAULICHE ED IDROGEOLOGICHE

- Art. 17 - Aree a rischio di frana
- Art. 18 - Aree a rischio idraulico molto elevato
- Art. 19 - Reticolo idraulico superficiale
- Art. 20 - Verifica di ammissibilità delle captazioni delle acque: tutela delle sorgenti
- Art. 21 - Tutela delle risorse idriche del sottosuolo

CAPO SECONDO : TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE

- Art. 22 - Conservazione, rimboschimento e riforestazione
- Art. 23 - Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati
- Art. 24 - Disposizioni circa la vegetazione spontanea
- Art. 25 - Prevenzione degli incendi

CAPO TERZO : TUTELA DELLA FAUNA

Art. 26 - Individuazione delle zone di protezione ai sensi delle Direttive europee

Art. 27 - Rete Ecologica

Art. 28 - Perimetro del SIC "Valle del Cremera – Zona del Sorbo"

Art. 29 - Ricomposizione degli equilibri ecologici

Art. 30 - Interventi a favore della fauna selvatica

CAPO QUARTO : TUTELA DEL PAESAGGIO

Art. 31 - Manutenzione dei manufatti ad uso residenziale

Art. 32 - Manutenzione degli annessi agricoli

Art. 33 - Manutenzione degli impianti sportivi

Art. 34 - Delocalizzazione delle attività incompatibili

CAPO QUINTO : TUTELA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 35 - Trasformazioni funzionali degli edifici esistenti

Art. 36 - Edifici funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali: edifici ad uso abitativo

Art. 37 - Edifici funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali: annessi rustici

Art. 38 - Ambiti insediativi da riqualificare

CAPO SESTO : TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E STORICO-MONUMENTALE

Art. 39 - Complessi archeologici e altri beni archeologici

Art. 40 - Aree di salvaguardia dei beni archeologici

Art. 41 - Viabilità storica

Art. 42 - Centri storici

Art. 43 - Manufatti isolati e siti di interesse storico-monumentale

Art. 44 - Disciplina delle unità di spazio di interesse storico

CAPO SETTIMO : TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTIVITÀ FRUITIVE

Art. 45 - Infrastrutture per la mobilità e relativi impianti

Art. 46 - Accessi all'area protetta e viabilità pubblica

Art. 47 - Percorsi pedonali e ciclabili previsti dalla normativa in materia di circolazione stradale

CAPO OTTAVO : TUTELA DALL'INQUINAMENTO VISIVO

Art. 48 - Salvaguardia delle visuali

Art. 49 - Affissioni pubblicitarie: delocalizzazione degli impianti incompatibili

Art. 50 - Interramento e delocalizzazione dei tralicci e dei pali dell'energia elettrica

Art. 51 - Disciplina delle recinzioni

Art. 52 - obbligo di schermatura arborea

CAPO NONO : TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 53 - Interramento e delocalizzazione dei servizi a rete

TITOLO TERZO - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

CAPO PRIMO : CONFIGURAZIONE E DISCIPLINA DELLE ZONE E SOTTOZONE

Art. 54 - Perimetrazione definitiva e organizzazione del territorio interno ad essa

Art. 55 - Zonizzazione strutturale: interventi, impianti ed opere ammissibili

Art. 56 - Zonizzazione funzionale: destinazioni d'uso e cambiamenti ammissibili

CAPO SECONDO : PROPOSTA DI AREE CONTIGUE

Art. 57 - Aree contigue alla perimetrazione definitiva e loro disciplina generale

Art. 58 - Connessioni ecologiche

TITOLO QUARTO - ORGANIZZAZIONE PARTICOLARE DEL TERRITORIO: ZONE A DI RISERVA GENERALE

CAPO PRIMO : DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE A E LORO ARTICOLAZIONE IN SOTTOZONE

Art. 59 - Finalità delle zone A

Art. 60 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle zone A

Art. 61 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone A

Art. 62 - Articolazione in sottozone delle zone A

CAPO SECONDO : SOTTOZONE A1 DI RISERVA INTEGRALE CONTROLLATA

Art. 63 - Finalità delle sottozone A1

Art. 64 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone A1

Art. 65 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone A1

CAPO TERZO : SOTTOZONE A2 DI RISERVA INTEGRALE FRUIBILE

Art. 66 - Finalità delle sottozone A2

Art. 67 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone A2

Art. 68 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone A2

**TITOLO QUINTO - ORGANIZZAZIONE PARTICOLARE DEL TERRITORIO:
ZONE B DI RISERVA GENERALE**

CAPO PRIMO : DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE B E LORO ARTICOLAZIONE IN SOTTOZONE

Art. 69 - Finalità delle zone B

Art. 70 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle zone B

Art. 71 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone B

Art. 72 - Articolazione in sottozone delle zone B

**CAPO SECONDO : SOTTOZONE B1 DI RISERVA GENERALE
(AREE AGRO-SILVO-PASTORALI DI COLLINA)**

Art. 73 - Finalità delle sottozone B1

Art. 74 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone B1

Art. 75 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone B1

**CAPO TERZO : SOTTOZONE B2 DI RISERVA GENERALE DELLE AREE DI CONNESSIONE
(AREE DELLE FORRE, DEI FONDOVALLE E DELLE SPALLETTE BOSCADE)**

Art. 76 - Finalità delle sottozone B2

Art. 77 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone B2

Art. 78 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone B2

**TITOLO SESTO - ORGANIZZAZIONE PARTICOLARE DEL TERRITORIO:
ZONE C DI PROTEZIONE**

CAPO PRIMO : DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE C E LORO ARTICOLAZIONE IN SOTTOZONE

Art. 79 - Finalità delle zone C

Art. 80 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle zone C

Art. 81 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone C

Art. 82 - Articolazione in sottozone delle zone C

CAPO SECONDO : SOTTOZONE C1 DI PROTEZIONE DELLE AREE A COLTIVAZIONE ESTENSIVA

Art. 83 - Finalità delle sottozone C1

Art. 84 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone C1

Art. 85 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone C1

**CAPO TERZO : SOTTOZONE C2 DI PROTEZIONE DELL'AGRICOLTURA FRUTTICOLA E ORTICOLA E
DELLA AGRICOLTURA A CARATTERE URBANO E PERIURBANO**

Art. 86 - Finalità delle sottozone C2

Art. 87 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone C2

Art. 88 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone C2

TITOLO SETTIMO - ORGANIZZAZIONE PARTICOLARE DEL TERRITORIO: ZONE D DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

CAPO PRIMO : DISCIPLINA GENERALE DELLE ZONE D E LORO ARTICOLAZIONE IN SOTTOZONE

Art. 89 - Finalità delle zone D

Art. 90 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle zone D

Art. 91 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle zone D

Art. 92 - Articolazione in sottozone delle zone D

CAPO SECONDO : SOTTOZONE D1 – AREE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E STORICO-MONUMENTALE

Art. 93 - Finalità delle sottozone D1

Art. 94 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D1

Art. 95 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D1

CAPO TERZO : SOTTOZONE D2 – INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE

Art. 96 - Finalità delle sottozone D2

Art. 97 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D2

Art. 98 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D2

CAPO QUARTO : SOTTOZONE D3 – RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE PARZIALMENTE EDIFICATE

Art. 99 - Finalità delle sottozone D3: Piani di Recupero Ambientale

Art. 100 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D3

Art. 101 - Presentazione del Piano di Recupero Ambientale di iniziativa privata

Art. 102 - Contenuti del Piano di Recupero Ambientale

Art. 103 - Procedura di approvazione ed attuazione del Piano di Recupero Ambientale

Art. 104 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D3

CAPO QUINTO : SOTTOZONE D4 - AREE A TRASFORMAZIONE CONSOLIDATA

Art. 105 - Finalità delle sottozone D4

Art. 106 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D4

Art. 107 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D4

**CAPO SESTO : SOTTOZONE D5 - AREE PER LA VALORIZZAZIONE E IL RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AL FINE DI INCENTIVARE LE UTILIZZAZIONI AGRICOLE,
O LE ATTIVITÀ CON ESSE COMPATIBILI**

Art. 108 - Finalità delle sottozone D5

Art. 109 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D5

Art. 110 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D5

**CAPO SETTIMO : SOTTOZONE D6 - SERVIZI SPORTIVI, RICREATIVI
E PER IL TEMPO LIBERO**

Art. 111 - Finalità delle sottozone D6

Art. 112 - Interventi, impianti ed opere ammissibili nelle sottozone D6

Art. 113 - Destinazioni d'uso ammissibili nelle sottozone D6